

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

597° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	11
3 ^a - Affari esteri	»	29
4 ^a - Difesa	»	38
5 ^a - Bilancio	»	42
6 ^a - Finanze e tesoro	»	46
7 ^a - Istruzione	»	51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	67
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	68
11 ^a - Lavoro	»	70
12 ^a - Igiene e sanità	»	79
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	85

Commissioni riunite

6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	<i>Pag.</i>	87
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	88
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	89

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	95
------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Industria, commercio e turismo)**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

28^a Seduta*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione***PONTONE***indi del Presidente della 6^a Commissione***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) *PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e **petizione n. 808 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 3328 (pubblicati, come quelli riferiti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno scorso).

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) interviene preannunciando, anche a nome della propria parte politica, il voto contrario sull'emendamento 7.1 presentato dai relatori, interamente soppressivo dell'articolo 7 del disegno di legge, recante disposizioni in tema di operazioni con parti correlate. Ritiene infatti opportuno mantenere tale norma, al fine di non affievolire la portata dell'intervento legislativo sulla regolazione dei conflitti di interessi in ambito societario.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario sull'emendamento 7.1, osservando che sarebbe preferibile operare interventi modificativi del contenuto delle disposizioni recate dall'articolo 7, rispetto all'integrale soppressione di tale ultimo: l'eliminazione, infatti, delle nuove norme in materia di operazioni con parti correlate risulterebbe peggiorativa del testo di legge, la cui stesura attuale risulta peraltro già significativamente modificata rispetto al testo approvato dalle Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), specificando di parlare anche a nome del relatore Semeraro, fa presente che l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7 del disegno di legge, è motivato dall'aver la riforma del diritto societario già disciplinato la materia delle operazioni con parti correlate mediante l'introduzione dell'articolo 2391-*bis* del codice civile, recante prescrizioni sulla trasparenza e correttezza sostanziale di tali operazioni: ritiene pertanto che l'articolo 7 costituirebbe una duplicazione di regolamentazioni e risulta quindi ultroneo.

Dopo che i senatori GARRAFFA (*DS-U*) e MACONI (*DS-U*) hanno fatto rilevare che il numero legale per deliberare sussiste grazie al contributo decisivo dei componenti dell'opposizione, posti congiuntamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, di identico contenuto.

Risultano quindi preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 8.1, che introduce disposizioni volte a favorire una maggiore flessibilità della normativa in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, oltre ad investire di adeguate responsabilità le autorità di vigilanza di settore.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia l'astensione dalla votazione dell'emendamento 8.1, sottolineando che le proposte emendative presentate dalla propria parte politica si muovono nell'ottica di un superamento della soglia quantitativa individuata dall'articolo 8 per la concessione di credito agli esponenti bancari, onde attribuire maggiore rilievo alla valutazione del merito di credito dei debitori, individuando altresì una potestà normativa della Banca d'Italia in materia e limitando le prerogative del CICR.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 viene approvato, risultando di conseguenza preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 9, il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 9.100, predisposto dai relatori in conformità al contenuto del parere formulato dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere favorevole su tale emendamento.

Dopo che l'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, viene posto in votazione e respinto, viene poi approvato l'emendamento 9.100.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 9.2.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.4, di identico contenuto, volti a sostituire il riferimento contenuto nell'articolo 9 ai prodotti finanziari con quello ai soli titoli, facendo notare che la mutata dizione attribuirebbe alla norma una portata maggiormente circoscritta e, pertanto, non risulta condivisibile.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 9.3 e 9.4, di identico contenuto.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.5, 9.6 e 9.7.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 9.8, presentato dai relatori, in quanto finalizzato a stabilire che potestà normative già spettanti alla CONSOB in materia di regolazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di OICR siano

esercitate d'intesa con la Banca d'Italia: ritiene infatti che tale Autorità di vigilanza debba esplicare compiti di vigilanza che si limitino alla verifica della stabilità patrimoniale dei soggetti vigilati.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) preannuncia a sua volta il voto contrario sull'emendamento 9.8, facendo notare che la previsione di un'intesa tra CONSOB e Banca d'Italia risulta introdurre elementi di incertezza sul discrimine tra le rispettive competenze e appare foriera di difficoltà operative. Ritiene pertanto preferibile non effettuare alcuna attribuzione alla Banca d'Italia di competenze ad essa non strettamente spettanti.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) precisa che l'emendamento in discorso attribuisce alla Banca d'Italia potestà proprie, poiché relative a profili di contenimento del rischio e di regolazione dei conflitti di interessi nella gestione dei patrimoni di OICR.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 9.8 viene approvato, risultando precluso l'emendamento 9.9.

Con separate votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 10.1, presentato dai relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 10; risulta pertanto preclusa la votazione di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere contrario sull'emendamento 11.1 e parere favorevole sull'emendamento 11.2, il relatore EUFEMI (*UDC*) invita al ritiro di entrambe le citate proposte emendative, in vista di un eventuale approfondimento delle tematiche ivi trattate in sede di esame in Assemblea.

Il senatore IERVOLINO (*UDC*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 11.1 e 11.2 e, accogliendo l'invito del relatore Eufemi, li ritira.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 11.3.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 si svolge poi un breve dibattito.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) ritiene opportuno un chiarimento relativamente agli intenti dei relatori e della maggioranza circa la disciplina da prevedere per i prodotti assicurativi ovvero finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) specifica che le proposte emendative presentate dai relatori tendono a differenziare il regime dei prodotti finanziari rispetto a quelli assicurativi emessi da imprese di assicurazione ai fini dell'offerta fuori sede e dell'applicazione della normativa in tema di sollecitazione all'investimento, in conformità alla normativa comunitaria e interna, nonché in un'ottica di salvaguardia dell'operatività della rete territoriale delle agenzie di assicurazione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprime perplessità sul contenuto delle proposte emendative presentate dai relatori, in quanto finalizzate a escludere dall'ambito di applicazione della normativa sull'offerta fuori sede l'intera gamma dei prodotti emessi da imprese di assicurazione, e non solo i prodotti assicurativi, oltre a rendere inapplicabile la normativa sulla sollecitazione all'investimento relativamente all'offerta di prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. Fa osservare che una tale impostazione inciderebbe sull'ambito di operatività delle agenzie di assicurazione.

Il presidente PEDRIZZI, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, condivide l'esigenza manifestata dalla senatrice Thaler Ausserhofer di un'attenta riflessione circa l'opportunità di una differenziazione del regime normativo dei prodotti assicurativi, ovvero finanziari emessi da imprese di assicurazione. Rappresenta pertanto la possibilità, in un'ottica ampiamente condivisa di ricerca della soluzione che maggiormente garantisca la tutela dei risparmiatori, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 11 non ancora posti in votazione, osservando peraltro che le stesse questioni si pongono per le proposte emendative riferite all'articolo 24 del disegno di legge, vertenti su tematiche che investono anch'esse la disciplina del settore assicurativo.

Dopo che il relatore SEMERARO (*AN*) si è espressamente associato all'esigenza rappresentata dal presidente Pedrizzi di approfondire la rispondenza del contenuto delle proposte emendative dei relatori rispetto all'obiettivo di una migliore tutela dei risparmiatori e di una razionale disciplina della normativa in materia assicurativa, la Commissione conviene di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11 non ancora posti in votazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra poi l'emendamento 12.100, presentato dai relatori in conformità al parere formulato dalla Commissione Bilancio.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole, posto ai voti, l'emendamento 12.100 viene approvato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO invita poi al ritiro dell'emendamento 12.1.

Il senatore GENTILE (*FI*) aggiunge la propria firma e, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 12.1.

Posto poi ai voti, viene respinto l'emendamento 12.2.

Il relatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver manifestato talune perplessità circa la reale necessità delle proposte emendative 13.1 e 13.2, si rimette al parere della rappresentante del Governo.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha espresso parere favorevole, con l'astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) e il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 13.3.

Si svolge poi un breve dibattito sulle proposte emendative riferite all'articolo 14 del disegno di legge, concernente la disciplina dei depositi giacenti presso le banche.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce la propria disponibilità a valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi di opposizione relativamente ai contenuti della proposta emendativa 14.1 dei relatori, interamente sostitutiva dell'articolo 14 e incentrata sull'imprescrittibilità dei diritti dei depositanti.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprime la preoccupazione che, in caso di infruttuosa ricerca degli eredi dei depositanti, il principio di imprescrittibilità dei depositi si traduca in una sostanziale attribuzione delle somme giacenti alla disponibilità delle banche.

Il relatore SEMERARO (*AN*) ritiene che la previsione dell'imprescrittibilità dei diritti dei depositanti presenti il merito di prendere atto del fatto che la ricerca dei titolari dei depositi bancari e dei relativi eredi è un'incombenza complessa e di incerta durata, evitando che il trascorrere del tempo pregiudichi i diritti dei depositanti. Sottolinea peraltro la necessità di chiarire se tale principio debba rivestire una valenza assoluta ovvero possa coniugarsi con la previsione di un sistema di devoluzione finale delle somme depositate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la previsione del principio di imprescrittibilità dei diritti dei depositanti in caso di depositi giacenti presso le banche deve coniugarsi con l'applicazione del diritto successorio per quanto concerne la titolarità delle somme deposi-

tate, normativa che include la previsione della devoluzione dei beni in caso di assenza di chiamati alla successione, in ultima istanza, allo Stato.

Dopo un incidentale intervento del senatore DEBENEDETTI (*DS-U*) volto a ricordare l'assonanza tra la tematica in discorso e le polemiche che erano insorte relativamente al deposito presso banche elvetiche dei beni delle vittime di persecuzioni razziali, il senatore PEDRIZZI fa osservare che il principio di imprescrittibilità dei diritti dei depositanti in caso di depositi giacenti presso le banche determina, in caso di infruttuosa ricerca dei titolari, il permanere delle somme nella disponibilità degli istituti di credito. Ritiene pertanto che l'eventuale introduzione di disposizioni concernenti la devoluzione finale dei depositi giacenti possa avvenire solo mediante un temperamento del citato sistema di non prescittibilità dei depositi.

Per l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, il presidente PONTONE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

Art. 9.

9.100

I RELATORI

Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

Art. 12.

12.100

I RELATORI

Al comma 1, dopo la parola: «adottare,» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

489^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO, constatata la mancanza del numero legale per discutere il disegno di legge n. 3439, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 20,45 è anticipata alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 14,45.

490^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3439) Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il relatore SEMERARO (AN) presenta un nuovo testo da lui predisposto per il disegno di legge n. 3439, che è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Il testo recepisce numerose indicazioni e suggerimenti pervenuti, nonché tiene conto di discussioni anche in sede informale.

Interviene il sottosegretario VITALI che esprime fin da ora una valutazione senz'altro positiva sul complesso degli interventi proposti con il testo predisposto dal relatore.

La Commissione all'unanimità conviene di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo testé presentato dal relatore.

Il presidente Antonino CARUSO, non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone che l'articolo 1 del testo base sia posto in votazione per parti separate con riferimento ai diversi commi, nonché alle lettere che costituiscono partizione dei commi medesimi.

Il Presidente dispone altresì, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, che la discussione dell'articolo 1 – anche ai fini della presentazione e dell'esame di eventuali emendamenti – sia suddivisa in relazione ai diversi commi e alle lettere che costituiscono partizione di questi ultimi. Dà quindi lettura ed illustra brevemente l'articolo 1, commi 1 e 1-bis del testo base, avvertendo che si passerà alla votazione degli stessi.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), riferendosi alla disposizione contenuta nella nuova lettera *c-quater*) di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del testo base, per la quale il procuratore «deve essere a conoscenza dei fatti della causa» ritiene ad essa preferibile l'espressione «deve conoscere» e ciò al fine di evitare che possa sorgere il dubbio che il procuratore debba essere necessariamente soltanto chi ha una conoscenza pregressa dei fatti di causa.

Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO (*UDC*), del presidente Antonino CARUSO e del relatore SEMERARO (AN), i quali ritengono preferibile l'espressione utilizzata nel testo base che, peraltro, corrisponde a quella presente nel vigente articolo 183 del codice di procedura civile.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, in particolare in quanto l'intervento che il comma 1-*bis* dell'articolo 1 propone di operare sull'articolo 185 del codice di procedura civile, contiene utili precisazioni che realizzano anche interventi di coordinamento miranti a rivalorizzare l'istituto del tentativo di conciliazione in ossequio ad una esigenza deflattiva dei processi.

I senatori CALLEGARO (*UDC*), DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) e ZANCAN (*Verdi-Un*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto favorevole sull'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del testo base.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, sono approvati all'unanimità i commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del quale dà lettura.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla disposizione in esame in quanto consente di superare incertezze interpretative suscitate dalla formulazione incompleta contenuta nel decreto-legge n. 35 del 2005, con riferimento all'innovazione costituita dall'introduzione come titoli esecutivi delle scritture private autenticate. Si introduce in proposito opportunamente una norma riferita al contenuto del precetto nei casi considerati, precisandosi che lo stesso dovrà riportare la trascrizione integrale del titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), CALLEGARO (*UDC*), SEMERARO (*AN*), ZICCONI (*FI*) e BUCCIERO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, hanno dichiarato il loro voto favorevole, l'articolo 1, comma 2, lettera a) è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b).

I senatori DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), ZICCONI (*FI*), LEGNINI (*DS-U*), CALLEGARO (*UDC*), BUCCIERO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il loro voto favorevole.

Posto ai voti l'articolo 1, comma 2, lettera b), è quindi approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c).

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), ZICCONE (*FI*), LEGNINI (*DS-U*), CALLEGARO (*UDC*), BUCCIERO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, hanno annunciato il voto favorevole, posto ai voti, l'articolo 1, comma 2, lettera *c*), è approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'articolo 1, comma 2, lettere *c-bis*) e *d*) in relazione alla necessità di verificare l'opportunità o meno di estendere a tutti gli iscritti al nuovo albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili la delegabilità delle operazioni di vendita, acquisendo anche in via informale il testo definitivo – da poco licenziato dal Consiglio dei ministri – del decreto legislativo con cui verrà esercitata la delega contenuta negli articoli 2, 3 e 6 della legge n. 34 del 2005.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1, comma 2, lettera *e*).

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) esprime alcune perplessità in proposito, ritenendo opportuno un approfondimento della disposizione che, nella formulazione proposta, sembrerebbe esprimere un eccessivo rigore nel disporre la non impugnabilità dell'ordinanza ivi prevista. Annuncia pertanto il voto di astensione del suo Gruppo.

I senatori CALLEGARO (*UDC*), ZICCONE (*FI*) e BUCCIERO (*AN*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il loro voto favorevole, mentre il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), aderendo alle considerazioni del senatore Legnini, annuncia che il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Posto ai voti, l'articolo 1, comma 2, lettera *e*), è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'articolo 1, comma 2, lettera *f*).

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) ritiene che le disposizioni di cui ai nuovi commi terzo e quarto dell'articolo 560 del codice di procedura civile – come introdotti dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*) – andrebbero ulteriormente migliorate anche sotto il profilo redazionale; in particolare, non gli risulterebbe chiara la portata dell'espressione «se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario o se questi non lo esentano».

Segue un breve intervento del senatore CALLEGARO (*UDC*) che suggerisce di non far riferimento esclusivo all'ordinanza, potendo la liberazione dell'immobile essere disposta con decreto quando il giudice provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione.

Il relatore SEMERARO (*AN*), al fine di superare le perplessità sollevate ed accogliendo anche suggerimenti espressi dal PRESIDENTE, presenta l'emendamento 1.1.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), pur manifestando apprezzamento per la proposta espressa nell'emendamento 1.1, dichiara che il suo Gruppo si asterrà dalla relativa votazione.

Posto ai voti l'emendamento 1.1. è approvato.

Dopo che i senatori CALLEGARO (*UDC*), ZICCONI (*FI*) e BUCCIERO (*AN*) hanno dichiarato il loro voto favorevole, con il voto di astensione del senatore LEGNINI (*DS-U*), l'articolo 1, comma 2, lettera *f*) è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *g*), sul quale, a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il voto favorevole i senatori LEGNINI (*DS-U*), ZICCONI (*FI*), CALLEGARO (*UDC*) e BUCCIERO (*AN*), e che è poi posto ai voti e approvato all'unanimità.

Si passa al voto dell'articolo 1, comma 2, lettera *g-bis*)

I senatori LEGNINI (*DS-U*), ZICCONI (*FI*), CALLEGARO (*UDC*) e BUCCIERO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano che voteranno a favore.

L'articolo 1, comma 2, lettera *g-bis*), è quindi posto ai voti e approvato all'unanimità.

Si passa al voto dell'articolo 1, comma 2, lettera *h*).

Dopo che i senatori LEGNINI (*DS-U*), ZICCONI (*FI*), CALLEGARO (*UDC*) e BUCCIERO (*AN*), a nome dei rispettivi Gruppi, hanno annunciato il loro voto favorevole, l'articolo 1, comma 2, lettera *h*), è posto ai voti e approvato all'unanimità.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione l'articolo 1, comma 2, lettera *i*) il quale affronta un problema delicato qual è quello della irrevocabilità dell'offerta sul quale richiama l'attenzione della Commissione.

I senatori LEGNINI (*DS-U*), BUCCIERO (*AN*) e CALLEGARO (*UDC*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano che voteranno a favore.

L'articolo 1, comma 2, lettera *i*), è poi posto ai voti e approvato all'unanimità.

Sono quindi posti ai voti e approvati, in esito a distinte votazioni, l'articolo 1, comma 2, lettera *i-bis*), nonché l'articolo 1, comma 2 lettera *i-ter*).

Il seguito della discussione è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 29 giugno, alle ore 8,30, per il seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3439.

La seduta termina alle ore 22,15.

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3439

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *c-ter*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185».

1-bis) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente: «*c-quater*). All'articolo 185 del codice di procedura civile, al primo comma è premesso il seguente: 'Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116'.».

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile, ivi richiamato sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente:

«le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;»;

2) al numero 3) le parole «o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute» sono soppresse.

3) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «Delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma il precepto deve contenere trascrizione integrale ai sensi dell'articolo 480, secondo comma».

b) al numero 5), al comma 2 dell'articolo 492 del codice di procedura civile, ivi richiamato, le parole: «nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto».

c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) all'articolo 510 sono apportate le seguenti modificazioni:

8.1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignorati e ipotecari privi di titolo esecutivo, se gli stessi ne fanno istanza.»;

8.2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario perché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Su istanza di uno dei predetti creditori, qualora lo stesso si sia munito di titolo esecutivo, ovvero, decorso il termine di tre anni, su istanza di ciascuna delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione, anche parziale, della somma accantonata.».

c-bis) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato le parole «a un dottore commercialista o esperto contabile» sono *sostituite con le seguenti*: «a un commercialista».

d) dopo il numero 17) è inserito il seguente: «17-bis) All'articolo 534-ter le parole "con incanto" sono soppresse e la parola "notaio" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "professionista";

e) al numero 20.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.».

f) 1) il numero 21) è sostituito dal seguente:

21) All'articolo 560 i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice dell'esecuzione dispone, con ordinanza non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguita a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile o se questi non lo esentano.

Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità».

g) al numero 26), al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 569 del codice di procedura civile, ivi richiamato, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»,

g-bis) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, al terzo comma, dopo le parole: «il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: "stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e"»;

h) dopo il numero 26) è inserito il seguente: «26-bis) all'articolo 570 le parole "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"».

i) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole «Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.», sono soppresse:

2) dopo il secondo comma è aggiunto in fine il seguente: «L'offerta è irrevocabile, salvo che

1. il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;

2. il giudice ordini l'incanto;

3. siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.».

i-bis) al numero 27), all'articolo 572, ivi richiamato, al quarto comma le parole «anche in questi casi» sono soppresse;

i-ter) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato all'ultimo, le parole: «Nel caso di diserzione della» sono sostituite con le seguenti: «Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,»;

l) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 591 ivi richiamato, al primo comma le parole «non crede di» sono sostituite dalle seguenti «decide di non»;

2) L'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, è sostituito dal seguente: «Art. 591-*bis*. – (*Delega delle operazioni di vendita*). – Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

Il professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-*bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;

2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;

3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;

4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;

5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;

8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;

9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;

10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscri-

zioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

13) ordina alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista *delegato* presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-*quater* delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispose il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.».

m) al numero 42), all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile, ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a trenta giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in

cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a venti giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.».

m-bis) dopo il numero 43 è inserito il seguente: 43-bis), all'articolo 631, al primo comma, dopo le parole «all'udienza» sono inserite le seguenti «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,»

3. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 169-bis ivi richiamato le parole: «e ai dottori commercialisti» sono sostituite con le seguenti: «e ai commercialisti»

b) all'articolo 169-ter ivi richiamato, alla lettera c) le parole «o esperti contabili» sono sostituite con le seguenti: «e dei commercialisti»;

c) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «*c-bis*) L'articolo 173 è abrogato»;

d) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, nella rubrica, le parole «con incanto» sono soppresse;

2) dopo l'articolo 173-*quater*, ivi richiamato, è inserito il seguente: «Art. 173-*quinquies*. (*Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto*) Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, delle indicazioni di cui allo stesso articolo 571.

L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.

Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni».

e) alla lettera e)

1) all'articolo 179-*bis* ivi richiamato le parole «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono sostituite dalle seguenti «e commercialisti»;

2) all'articolo 179-ter ivi richiamato le parole «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti «e dei commercialisti».

3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 3, alla lettera e-ter), all'articolo 709-bis ivi richiamato, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.».

4. All'articolo 2 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 3-*quater* è sostituito dai seguenti:

«3-*quater*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-*quinqües*) Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-*bis*), b-*ter*), c-*bis*), c-*ter*), c-*quater*), e-*bis*) ed e-*ter*), 3-*bis* e 3-*ter*, lettera a), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-*sexies*) Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), dal numero 2) al numero 43-*bis*), e di cui al comma 3-*ter*, lettere b), c), c-*bis*), d), e) ed f), entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e si applicano *anche* alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. *Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore, ma, se il bene non è aggiudicato o assegnato, il giudice procede adottando nuova ordinanza secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni vigenti che continuano ad applicarsi anche per ogni altro atto successivo. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione richiamate dal presente comma.*

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-*quater*, 3-*quinqües* e 3-*sexies* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, numero 80, come introdotti dal comma 4.

Art. 2.

1. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».

b) All'articolo 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato a mezzo del servizio postale.»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi».

c) All'articolo 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».

d) L'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (*Tempo delle notificazioni*). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

e) All'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».

f) All'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa».

g) All'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni».

h) All'articolo 186-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

i) All'articolo 186-*ter*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione».

l) All'articolo 186-*quater*, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza».

m) All'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporre l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;

n) All'articolo 256, le parole: «Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;

o) All'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente: la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni»;

p) All'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorra, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse;

q) All'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è soppressa;

r) all'articolo 787 le parole «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti «il professionista delegato»;

s) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. *Si applicano gli articoli 570 e seguenti.*»;

3) al quarto comma la parola «notaio» è sostituita con l'altra «professionista»;

2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

3. All'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura civile indicate nell'articolo 2, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3439**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

A comma 2, alla lettera f), al numero 21), ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole: «con ordinanza» con le altre: «con provvedimento» e al secondo capoverso sostituire le parole: «L'ordinanza» con le altre: «Il provvedimento» e le parole: «se a ciò non si oppone l'aggiudicatario o l'assegnatario o se questi non lo esentano» con le altre: «nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

241^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(3425) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio 2005.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a domandare di svolgere oralmente la propria relazione.

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in sostituzione del relatore designato senatore Pellicini, il presidente PROVERA (LP) il quale rileva preliminarmente che la Convenzione in titolo si prefigge obiettivi che rivestono a un tempo carattere di urgenza e lungimiranza. Tra questi, la realizzazione e il manteni-

mento di un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare utilizzato e dei rifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni ionizzanti per le persone, la società e l'ambiente, la prevenzione di incidenti e la mitigazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare.

A tale scopo – precisa il relatore – essa si ispira ai principi di sicurezza già adottati negli impianti nucleari, fissando requisiti generali di sicurezza che, oltre a quelli ben noti ed applicati, impongono l'impegno ad evitare un forte impatto o carichi indebiti sulle future generazioni. Essa prevede altresì le procedure per la localizzazione dei depositi per lo smaltimento dei rifiuti, per la valutazione di tutti i fattori influenti sulla sicurezza e dell'impatto dei depositi sulle popolazioni interessate e sull'ambiente.

Prosegue illustrando scopo, natura e articolazione della Convenzione, la quale risulta del tutto simile alla Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994, ratificata dall'Italia con legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la sicurezza nucleare. Anche in questo caso, infatti, la Convenzione ha carattere «incentivante», non prevedendo, per gli Stati contraenti che non dovessero adempiere a impegni fissati da essa, forme sanzionatorie, ma unicamente forme di convincimento, esercitate da parte degli altri Stati contraenti. Di analoga natura sono anche la struttura della Convenzione, che prevede, in particolare, requisiti di sicurezza, tecnici e amministrativi, che ogni Stato contraente si impegna a rispettare, e gli strumenti di verifica, costituiti essenzialmente dalla predisposizione di un rapporto nazionale che viene presentato e discusso nel corso di periodiche riunioni delle Parti contraenti.

Indica poi la composizione della Convenzione: 44 articoli suddivisi in 7 capitoli, precisando che gli articoli vanno confrontati con la pertinente legislazione e regolamentazione esistente in Italia, costituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860; dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dai rispettivi decreti attuativi, nonché dal decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 239. In particolare osserva che i suddetti atti normativi non sono dedicati unicamente alla gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi, ma disciplinano l'intera materia della protezione dalle radiazioni ionizzanti, che ovviamente include tale gestione. Sottolinea, inoltre, che i decreti legislativi citati costituiscono l'attuazione di direttive comunitarie emanate dal Consiglio dell'Unione europea sulla stessa materia e che non esistono, nella legislazione comunitaria, ulteriori direttive non recepite nell'ordinamento italiano, né atti normativi più direttamente concernenti la specifica materia trattata dalla Convenzione in questione.

L'Italia – precisa il relatore – ha utilizzato per molti anni l'energia atomica, svolgendo programmi di ricerca su tutto il ciclo del combustibile. Ciò ha comportato l'istituzione di un regime autorizzativo e di controllo estremamente preciso per tutte le attività riguardanti le materie nucleari

e quelle radioattive previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, seguiti da numerosi decreti applicativi.

Il decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (oggi Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici), ha reso l'autorità di controllo completamente indipendente anche dall'ENEA in quanto nasceva sulla base dei compiti dell'ENEA-DISP (Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria), lasciando all'ENEA solo compiti di ricerca. In proposito, ricorda che il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che attua le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, e le sue successive integrazioni e modifiche, formano un quadro legislativo dettagliato ed aggiornato per tutte le attività con materiali nucleari e radioattivi, incluso l'immagazzinamento e/o deposito finale per i rifiuti radioattivi, prevedendo un iter autorizzativo che, coinvolgendo molte autorità centrali e locali ed innumerevoli decreti attuativi ancora da emanare, presenta difficoltà applicative molto forti.

Il relatore sottolinea che, attualmente, da un punto di vista operativo il deposito dei rifiuti radioattivi vede l'impegno quasi esclusivo della SOGIN spa, cui sono in corso di trasferimento gli impianti dell'ENEA da smantellare, così da avere un unico referente nazionale e concentrare le ridotte risorse nazionali che, dopo il referendum del 1986, sono andate sempre più assottigliandosi.

Il disegno di legge prevede solo gli articoli necessari alla ratifica della Convenzione, non essendo previsto alcun onere finanziario, né, tanto meno, la necessità di rettifica o integrazione delle leggi vigenti, da essa derivanti.

Precisa in conclusione che la ratifica della Convenzione rappresenta invece un impegno da rispettare per la futura legislazione che riguarderà lo smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia, se si vuole mantenere lo stesso livello di sicurezza e di informazione al pubblico garantito a livello comunitario.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore MORSELLI (AN) interviene per sottolineare l'opportunità che, tra le lingue ufficiali dell'Accordo, possa essere compreso anche l'italiano, per evidenti ragioni di interesse nazionale e promozione del ruolo del Paese anche nel quadro della Convenzione in ratifica. Nella medesima prospettiva, egli auspica altresì che il Governo italiano possa adoperarsi nelle opportune sedi affinché l'Italia possa essere rappresentata in seno agli organi decisionali e di controllo previsti dal testo della Convenzione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, ha quindi la parola il sottosegretario BETTAMIO, il quale evidenzia l'assoluta urgenza di pervenire a una

pronta ratifica in vista dell'ormai prossimo vertice G8; pertanto, si augura che possano pervenire quanto prima all'attenzione della Commissione i prescritti pareri necessari per proseguire l'iter di approvazione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 485)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio 2005.

Il relatore PIANETTA (*FI*) passa ad illustrare la proposta di parere, allegata al presente resoconto, sottolineando che l'osservazione in essa contenuta va interpretata in vista della presumibile approvazione dell'Atto Senato n. 3420 con il quale viene specificamente previsto ed aumentato il contributo finanziario in favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

Il senatore SERVELLO (*AN*) si dichiara concorde con l'esigenza di redigere osservazione relativa all'attribuzione delle risorse inizialmente stanziato in favore del Collegio del Mondo Unito. In proposito ritiene, peraltro, che il finanziamento in favore di tale ente vada distribuito con particolare riguardo a quei soggetti beneficiari che hanno subito un taglio di maggiore entità nei contributi per il loro funzionamento. Cita, in particolare, l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente.

Ha quindi la parola il senatore BOCO (*Verdi-Un*) il quale rileva che l'elenco degli enti beneficiari dei finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari Esteri si colloca in una linea di totale continuità con il passato, senza che siano stati innestati correttivi di alcun tipo, né valutazioni sui criteri di accesso ai finanziamenti medesimi. Per tali ragioni, non condividendo le scelte di fondo operate per redigere la lista, preannuncia il proprio voto contrario.

Ha la parola il senatore MORSELLI (*AN*) che esprime perplessità circa l'ipotesi di votare nella seduta odierna il parere da rendere al Governo, dal momento che una ulteriore riflessione sembra necessaria per dare indicazioni specifiche e puntuali circa i soggetti destinatari del finanziamento inizialmente stanziato in favore del Collegio del Mondo Unito. Dichiarando poi di condividere i rilievi svolti dal senatore Servello, chiede

se vi sia spazio per prolungare l'istruttoria o se i tempi siano tali da doversi decidere in via definitiva nel corso della seduta odierna.

Il sottosegretario BETTAMIO rileva che molti dei beneficiari delle risorse stanziare con il decreto in esame si trovano in una ormai grave urgenza, essendo costretti ad operare in condizioni precarie o, come è il caso della Dante Alighieri, si vedono obbligati a rinvenire risorse aggiuntive attraverso finanziamenti di segno diverso. Auspica, quindi, che la Commissione possa rendere il prescritto parere con relativa celerità.

Viene quindi posta in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore Pianetta, che risulta a maggioranza approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(3153) Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia - Europa (ASEF), con sede in Singapore

(Discussione e rinvio)

In sostituzione del relatore designato senatore Calogero Sodano, introduce la discussione il presidente PROVERA (LP), il quale rende noto che la Fondazione Asia-Europa (*Asia-Europe Foundation* ASEF) venne istituita in occasione dell'incontro dei Ministri degli affari esteri dell'ASEM (*Asia-Europe Meeting*) tenutosi a Singapore il 15 febbraio 1997.

Prosegue precisando che la creazione dell'ASEF, decisa nel corso del Vertice dei Capi di Stato e di Governo ASEM di Bangkok del marzo 1996, rappresenta la prima concreta risposta all'impulso che, proprio durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, è stato dato al rilancio del dialogo e del partenariato euro-asiatico in campo politico, culturale e scientifico.

Pertanto, secondo il relatore, ben si giustifica la partecipazione del nostro Paese nella Fondazione, che costituisce un primo strumento dell'avvicinamento tra Europa ed Asia sul terreno culturale. Scopo dell'ASEF, la cui sede è appunto Singapore, è di promuovere la migliore conoscenza reciproca attraverso l'organizzazione di eventi di particolare prestigio, un più intenso dialogo a livello della società civile, scambi di studiosi e studenti. L'attività della Fondazione non si sovrappone a quella di altre organizzazioni già esistenti perché svolge un ruolo di coordinamento con effetto catalizzatore e sinergico per quelle istituzioni che nei Paesi europei ed asiatici perseguono le stesse finalità.

La configurazione della Fondazione è quella di una istituzione di diritto privato secondo la legge di Singapore. Tale soluzione, peraltro usuale per analoghe organizzazioni multilaterali asiatiche, è servita a rendere la Fondazione immediatamente operativa, evitando i tempi più o meno lunghi delle procedure interne di ratifica di un accordo internazionale, che si sarebbero rese necessarie ove la Fondazione avesse avuto uno *status* di diritto internazionale. Ricorda poi che l'Italia partecipa alla gestione del-

l'ASEF attraverso un proprio rappresentante nel Consiglio dei governatori (*Board of governors*), che si riunisce due volte all'anno.

Le attività che fanno capo all'ASEF sono molteplici e si articolano lungo tre direttrici: quella dei convegni su tematiche politiche, economiche o scientifiche, quella degli incontri tra esponenti di settori specifici della popolazione, quali gli imprenditori, i parlamentari, i rappresentanti della società civile, mirati soprattutto ai giovani, nonché il patrocinio di eventi prettamente culturali, quali mostre, concerti, festivals. Dalla sua creazione, l'ASEF ha finora organizzato circa 200 eventi che hanno coinvolto oltre 8.000 partecipanti da Asia ed Europa, dando prova di notevoli capacità operative e di una costante attenzione al livello qualitativo dei contenuti delle iniziative proposte. Tra queste si ricorda in particolare la riunione dei giovani parlamentari asiatici ed europei svoltasi a Venezia nell'ottobre 2002 e realizzata in collaborazione con la Camera dei deputati e con la Fondazione Cini. Nei suoi primi cinque anni di attività, oltre a contributi privati per le singole iniziative, la Fondazione è stata sostenuta dai contributi volontari dei Paesi aderenti: l'Italia, come tutti gli Stati membri dell'ASEM economicamente più avanzati, ha versato una quota pari a 1.177.522 euro alla Fondazione solo dopo l'approvazione della legge 12 giugno 2002, n. 117. Precisa altresì che il ritardo nel versamento del primo contributo all'ASEF ha avuto come conseguenza diretta una modesta partecipazione italiana alle attività della Fondazione, in un settore – quello culturale – dove invece l'Italia appare come uno dei più indicati a sviluppare progetti di reciproco interesse. Ciò ha precluso di dare seguito alle ambizioni verso possibili ruoli di gestione all'interno della Fondazione stessa. La soluzione del problema della contribuzione italiana all'ASEF ha portato ad un mutato atteggiamento da parte dei vertici della stessa che ora intendono avviare, con il nostro Paese, iniziative in settori nei quali l'Italia è all'avanguardia in campo europeo.

In questo quadro generale, i Ministri degli affari esteri dei Paesi ASEM si sono impegnati in occasione della riunione di Madrid del 6-7 giugno 2002 a rifinanziare la Fondazione.

Tale decisione è stata ribadita in occasione della riunione dei Capi di Stato e di Governo tenutasi a Copenaghen nel settembre dello stesso anno. Diversi Paesi aderenti hanno già versato il proprio secondo contributo volontario.

Conclude ricordando l'opportunità di procedere quanto prima al rinnovo del contributo italiano, al fine di valorizzarne il ruolo internazionale in campo culturale, rafforzando la ritrovata collaborazione con l'ASEF, dovendosi tener conto, peraltro, della rilevanza dei rapporti tra Europa ed Asia sotto le molteplici e note prospettive della riforma delle Nazioni Unite e del rafforzamento del ruolo dei rapporti dell'Europa con le molte realtà dell'area asiatica, anche dal punto di vista culturale.

Si apre quindi la discussione generale.

Il presidente PROVERA (*LP*) dà lettura del parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione pervenuto dalla Commissione bilancio e del parere, non ostante, della Commissione affari costituzionali. Comunica altresì che il termine di presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 10 dello scorso 6 maggio.

Ha quindi la parola il senatore MORSELLI (*AN*) il quale osserva come, nell'attuale quadro finanziario in cui versano le casse dello Stato, non appaia condivisibile l'ipotesi di una concessione di contributi aventi carattere volontario, il cui ammontare per l'anno 2004 è di 250.000 euro. In proposito, dunque, auspica che si possa svolgere un'istruttoria adeguata all'ingenza del contributo, precisando, tra l'altro, come non si possa invocare l'argomento dell'urgenza, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato nell'ottobre del 2004.

Il sottosegretario BETTAMIO interviene per ribadire l'importanza del contributo oggetto del disegno di legge al fine di valorizzare il ruolo internazionale dell'Italia in campo culturale anche davanti ai Paesi ASEM, già impegnatisi a rifinanziare la Fondazione nel corso della riunione di Madrid del giugno 2002. In conclusione, dunque, esprime la propria convinzione sull'opportunità di una celere approvazione del disegno di legge.

Prende quindi la parola il presidente PROVERA (*LP*), il quale illustra gli emendamenti 1.1 e 2.1 volti a recepire le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio. Il presidente rende noto che non sono pervenuti altri emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta approvato. Viene altresì posto in votazione l'intero articolo 1 come modificato, ed esso risulta approvato. Posto in votazione, viene quindi approvato l'emendamento 2.1. Viene infine posto in votazione l'intero articolo 2 come modificato, ed anche esso risulta approvato.

Apprezzate le circostanze, il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente avverte che la seduta della Commissione di domani, Mercoledì 29 giugno, già convocata per le ore 16, è anticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3153**Art. 1.****1.1**

PROVERA

Al comma 1, sostituire la parola «2004» con la seguente: «2005».

Art. 2.**2.1**

PROVERA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad euro 250.000 nell'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

**PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO GOVERNATIVO N. 485**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

rilevato che è in discussione presso il Senato una proposta di legge volta a fornire una base giuridica differente e più articolata al sostegno che lo Stato italiano fornisce alle attività del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e, più in generale, ad aumentare il contributo al Collegio medesimo,

la Commissione raccomanda che, ove approvato il suddetto disegno di legge (Atto Senato n. 3420), le risorse finanziarie attribuite al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino siano equamente ripartite tra gli altri beneficiari dello stanziamento di cui all'U.P.B. 2.1.2.2 del capitolo 1163 individuato nella tabella allegata.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MANFREDI (*FI*), notando preliminarmente che negli ultimi dieci anni si sono susseguiti numerosi interventi legislativi di riforma e riorganizzazione concernenti la difesa e le Forze armate, dalla trasformazione dello strumento militare in professionale e volontario, con abolizione del servizio di leva obbligatoria, alla riforma dei vertici militari ed alla riorganizzazione del Ministero della difesa. In particolare, va menzionata la riforma strutturale delle Forze armate – disciplinata dal decreto legislativo n. 464 del 1997, cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 214 del 2000 – che si configura non tanto come una serie di puntuali modificazioni, bensì piuttosto come un complessivo processo di modifica. Il citato decreto legislativo n. 464 del '97 scaturiva dalla delega in materia di riorganizzazione delle Forze armate recata dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 549 del 1995, *Misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche*, che indicava quali principi e quali criteri direttivi la riduzione del numero dei comandi operativi territoriali e delle altre strutture periferiche – anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea –, ai fini di una più efficace articolazione, ubicazione ed attribuzione delle competenze; la promozione di attività volte a sviluppare

la protezione civile e la tutela ambientale e la costituzione di un unico istituto superiore di Stato Maggiore interforze, in sostituzione dei corsi superiori di Stato Maggiore organizzati presso la scuola di guerra dell'Esercito, l'istituto di Guerra marittima e la scuola di guerra aerea.

Lo schema di decreto legislativo ora all'attenzione della Commissione mira a sopprimere strutture non più necessarie e a ridefinire le missioni di comandi ed enti, accorpendoli in chiave interforze o comunque di non sovrapposibilità funzionale e territoriale, con l'obiettivo finale di calibrare per missioni probabili uno strumento militare di entità più ridotta, ma di più elevato profilo qualitativo.

In particolare, l'articolo 1 estende al personale non direttivo in congedo la possibilità di essere richiamato in servizio nelle Forze di complemento, su base volontaria e per un periodo non superiore ad un anno.

Di particolare rilievo è l'articolo 2, che detta disposizioni di soppressione e di riorganizzazione di strutture. A tale riguardo, il relatore rileva che dalla lettura dell'elenco dei comandi soppressi o riorganizzati, che concernono l'Esercito, la Marina Militare e l'Aeronautica Militare, risulta non sempre agevole, quanto meno per chi non sia a perfetta conoscenza dei meccanismi interni di funzionamento, comprenderne la *ratio*. È dunque essenziale che il lettore acquisisca una visione generalizzata e comparata delle soppressioni e riorganizzazioni e a tale scopo il relatore si riserva di proporre eventualmente alla Commissione lo svolgimento di alcune selezionate audizioni. Conclude quindi segnalando la grande importanza dello schema di decreto, ribadendone la necessità ed evidenziando che il provvedimento mette capo ad una vera e propria mutazione della filosofia stessa della grande unità. Stigmatizza tuttavia che, per effetto delle soppressioni, la futura grande unità degli Alpini risulti quasi declassata di importanza ed esprime perplessità sul fatto che i canali operativi vengano retti da Generali di Divisione, mentre quelli di supporto vengano affidati a Generali di Corpo d'Armata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PERUZZOTTI (*LP*), che fa innanzitutto osservare che da ormai tre anni e mezzo le Forze Armate contribuiscono alla protezione dei cosiddetti obiettivi sensibili: siti che, in virtù del loro elevato valore simbolico, sono giudicati potenziali bersagli di un attacco terroristico. Il contingente inizialmente assegnato a questa missione interna, identificata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il nome *Operazione Domino*, era pari a 4.000 unità, successivamente ridotte

a 1.692 e poi nuovamente riportate all'entità originaria nel marzo 2003, in coincidenza con l'avvio di *Iraqi Freedom*.

Con il DPCM 24 marzo 2005 è stata disposta un'ulteriore proroga del Programma di protezione sino al 30 settembre 2005, riducendo tuttavia sensibilmente l'entità del contingente dell'Esercito assegnato alla sua esecuzione. A decorrere dal 1° aprile 2005, il numero dei militari impegnati nell'*Operazione Domino* è stato conseguentemente ridimensionato a 2500 unità, salva la sua temporanea reintegrazione in funzione delle recenti elezioni amministrative e del voto referendario sulla procreazione assistita. Di quel DPCM oggi il Governo propone la modifica: si sono infatti liberate 26 unità precedentemente attribuite alla protezione del porto di Livorno ed il Governo intende schierarle nella provincia di Torino. Il nuovo schema riflette altresì l'accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione Difesa il 4 maggio scorso, in occasione dell'approvazione del parere favorevole al Decreto attualmente vigente: in quella circostanza si segnalò infatti l'esigenza che l'eventuale inclusione nel Programma di protezione di obiettivi «sensibili» diversi da quelli enunciati dal Decreto fosse richiesta dai Prefetti interessati solo in via d'urgenza, in presenza di esigenze eccezionali ed imprevedibili, e che venisse inoltre tempestivamente sottoposta, insieme a qualsiasi altro genere di variazione, alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Dopo aver diffusamente illustrato i contenuti dello schema di decreto in esame, il relatore sollecita alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3475) Deputato RAMPONI. – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PERUZZOTTI (LP), rilevando preliminarmente che, a sostegno della pratica di dar vita a cooperative edilizie il cui scopo è finanziare la costruzione di case, diffusa nel mondo militare, opera un regime di agevolazioni nell'accesso ai mutui. Un numero consistente di militari è peraltro penalizzato nell'acquisto dell'appartamento costruito per il fatto di non risiedere più nel comune dove l'abitazione si trova, circostanza dipendente anche dal carattere non stanziale della professione militare: il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, intende pertanto riconoscere ai «fuori sede» i medesimi diritti nell'assegnazione delle abitazioni.

L'originaria iniziativa legislativa presentata alla Camera constava di un unico articolo, che sanciva la perfetta equiparazione dei «fuori sede» nell'assegnazione delle case acquisite tramite cooperativa costituita tra ap-

partenenti alle Forze Armate o di Polizia, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1992, estendendo la disposizione sancita dall'articolo 24 della legge n. 497 del 1978 per l'accesso dei militari ai mutui agevolati. Alcuni emendamenti approvati nel corso del dibattito alla Camera dei deputati hanno poi circoscritto la portata del provvedimento all'acquisto ed all'assegnazione della prima casa, escludendo dal campo di applicazione i Carabinieri, ed hanno anticipato al 1° gennaio 1979 il termine per l'applicazione retroattiva del provvedimento. Nell'originario articolo 1 è stato altresì inserito un secondo comma, nel quale è chiaramente esplicitata la finalità di rendere non rilevante ai fini dell'acquisto e dell'assegnazione in proprietà individuale degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa la residenza del beneficiario nel territorio del Comune ove sorge l'immobile. È stata inoltre aggiunta una disposizione, che stabilisce come i benefici derivanti dalla futura legge non potranno superare i limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente, precisando così in modo inequivocabile come dall'approvazione del provvedimento non potranno discendere oneri aggiuntivi per l'Erario.

Attesa l'elevata finalità sociale del provvedimento, che mira a rimuovere una discriminazione ingiustificata tra i soci che abbiano concorso alla costituzione ed al finanziamento delle cooperative edilizie, e rilevato l'esteso consenso politico registratosi alla Camera, il relatore raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE avverte che la Commissione è altresì convocata per domani, 29 giugno, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

705^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che domani alle ore 12 è convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi in Commissione per un incontro con la Commissione programmazione, bilancio del Consiglio regionale della Sardegna in merito al problema delle entrate regionali.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alle Commissioni 2^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo il relatore ha indicato alcune questioni sulle quali occorre ancora acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver proposto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, invita il Governo a fornire i necessari elementi informativi al fine di pervenire in tempi solleciti all'espressione del prescritto parere.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere alle Commissioni 6^a e 10^a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente AZZOLLINI (FI), in qualità di relatore, ricorda che nella scorsa seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, sono stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli dal 27 al 42 del disegno di legge in titolo. A tal riguardo, segnala che, per quanto di competenza e tenuto anche conto del parere già reso su emendamenti recanti analoghe disposizioni, sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti le seguenti proposte: 27.0.1 (che obbliga gli istituti di credito a riacquistare i titoli argentini e il Ministero dell'economia e delle finanze a porre in essere correlate iniziative di pubblicità); 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3 (che delegano il Governo a istituire presso i tribunali delle città sedi di Corti d'appello delle sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria). Ritiene, inoltre, necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 27.2 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di precisare, al comma 1, che il concorso al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori è limitato alle disponibilità del fondo di garanzia ivi istituito); 27.4 (valutando l'opportunità di precisare che la delega disposta dal comma 2 deve essere esercitata senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed acquisendo comunque conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione dell'applicazione agli organismi di conciliazione ivi istituiti delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003); 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 (acquisendo conferma che non derivino effetti finanziari dalla previsione dell'applicazione alle procedure di arbitrato ivi rispettivamente ri-

chiamate delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 5 del 2003); 27.15 e 27.16 (che attribuiscono nuovi compiti al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti); 27.24 (di cui occorre valutare la compatibilità del nuovo organismo ivi istituito con la clausola di invarianza degli oneri della delega disposta dall'articolo 27, comma 2); 30.1 (che attribuisce ulteriori compiti alla CONSOB); 40.0.1 (in relazione al quale occorre verificare se derivano effetti finanziari dall'estensione ai proventi delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, delle agevolazioni disposte dal decreto legislativo n. 130 del 1999 per le operazioni di cartolarizzazione stesse); 41.0.1 (sulla quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari al fine di valutare la congruità della copertura, che comunque appare particolarmente rilevante); 41.0.4 (che attribuisce nuovi compiti all'Ufficio italiano cambi); 42.0.1 (sui cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di valutare la congruità della copertura, in relazione alla quale occorre comunque verificare che residuino nell'accantonamento del fondo speciale richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali). Non riscontra, infine, profili meritevoli di osservazioni in ordine ai restanti emendamenti trasmessi, ivi inclusa l'ulteriore proposta 23.1 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario, conformemente al relatore, sulle proposte 27.0.1, 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3, in quanto suscettibili di recare maggiori oneri non quantificati e né coperti. Esprime altresì avviso contrario sulla proposta 27.2, in quanto determina maggiori oneri a carico della CONSOB, nonché sulle proposte 27.4, 27.24 e 41.0.1, in quanto ritenute suscettibili di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*), in qualità di relatore, dichiara di convenire con l'avviso del Governo, ad eccezione delle proposte 27.2 e 41.0.1, in quanto presentano una copertura finanziaria particolarmente rilevante, nonché della proposta 41.0.4, in quanto ad una più attenta valutazione non è possibile escludere l'insorgenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato. In particolare, in relazione all'emendamento 27.2 propone di introdurre una condizione volta a garantire il rispetto del limite delle risorse del fondo di garanzia ivi indicato.

La Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi agli articoli da 27 a 42 e l'ulteriore emendamento 23.1 (testo 2), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 27.2 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1, dopo la parola: "concorrere", delle altre: ", nei limiti delle disponibilità del fondo stesso,". Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi

della suddetta norma costituzionale, sugli emendamenti 27.0.1, 40.0.3, 41.0.2, 41.0.3, 27.4, 27.24, 41.0.4 e 42.0.1 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno alle ore 9 e alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3500 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte, altresì, che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

281^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI (*DS-U*), a giudizio del quale l'articolo 1 del decreto-legge testimonia lo stato di sostanziale confusione legislativa in cui versa la politica fiscale del Governo: dopo quattro anni di provvedimenti che hanno, in varia misura e per aspetti differenziati, accresciuto l'aspettativa del contribuente per una legislazione tributaria sempre più lassista e poco rigorosa – vale la pena ricordare tra le misure quella del rientro dei capitali dall'estero e i vari condoni fiscali – il Governo interviene con lo strumento del decreto-legge per neutralizzare gli eventuali effetti negativi sul gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, modificando lo Statuto dei diritti del contribuente e bloccando, nell'imminenza della scadenza del termine per il versamento dell'acconto, le misure previste dall'ordinamento tributario a favore del contribuente in caso di mancato o errato versamento. Lo sconcerto per tali misure sull'IRAP si accresce se si ripensa alla miriade di dichiarazioni rese da esponenti del Governo e della maggioranza sulla necessità di abolire l'IRAP, sul suo carattere penalizzante per le imprese e, più di recente, sulla urgenza di modificarne la base imponibile. Da un lato, occorre registrare il fatto che ormai tali propositi sono stati rinviati al momento della presentazione della legge finanziaria per il 2006 e comunque, data la rile-

vanza dell'imposta in commento, le ipotesi di modifica radicale appaiono poco meditate e di scarsa utilità. A suo parere, invece, nelle attuali condizioni della finanza pubblica l'unica strada percorribile è quella di una modifica selettiva della base imponibile dell'IRAP, riducendo il prelievo a carico delle imprese con più intenso fattore lavoro e quelle che compiono investimenti di carattere tecnologico.

Passando a commentare criticamente i contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge, l'oratore sottolinea la gravità della modifica delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente – modifica recata da una norma d'urgenza – che travolge le pur deboli difese approntate dal legislatore a tutela dei diritti del contribuente. In particolare, le imprese sono costrette a calcolare l'acconto per l'anno d'imposta 2006 non secondo il criterio previsionale, pur previsto dall'ordinamento tributario, ma secondo quanto versato nel 2004, e così facendo molte imprese in crisi e con un imponibile 2005 certamente in calo, sono costrette a versare più del dovuto. Inoltre, il provvedimento è iniquo poiché per i contribuenti i cui termini di versamento erano già scaduti prima dell'emanazione del decreto-legge e che hanno già versato non si applicano le nuove norme. Sostanzialmente il Governo impone un prelievo forzoso a carico dei contribuenti IRAP. Ancora più gravi perplessità solleva la disposizione che non consente l'applicazione del cosiddetto ravvedimento operoso. In conclusione, l'articolo 1 appare gravemente lesivo di principi sanciti dagli articoli 3, 53 e 113 della Costituzione, nonché delle prerogative del contribuente, iniquo e quindi da rivedere ampiamente. Per quanto riguarda, invece, il premio di concentrazione o di aggregazione tra piccole e medie imprese, al di là della esigua agevolazione di carattere fiscale, l'oratore sottolinea come tale beneficio sia di scarsa incisività rispetto all'obiettivo fondamentale di dare alle imprese un sostegno continuativo al fine di agevolarne i processi di riorganizzazione produttiva e manageriale.

Interviene quindi la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), la quale condivide i rilievi critici già formulati dal senatore Pasquini in riferimento all'articolo 1, ribadendo le critiche al Governo per aver modificato una norma importante dello Statuto dei diritti del contribuente con lo strumento del decreto-legge. L'esclusione della condizione di incertezza normativa per la pendenza di giudizio in merito alla legittimità dell'IRAP appare particolarmente gravida di conseguenze negative per i contribuenti, anche in considerazione del fatto che lo stato di incertezza in qualche misura è stato alimentato dalle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo circa le ipotesi di modifica dell'imposta stessa. La propria parte politica non si sottrae peraltro ad una discussione concernente le modifiche dell'IRAP, ma tale dibattito va affrontato in prima istanza tenendo conto dei tributi sostituiti dall'imposta e, soprattutto, tenendo conto del carattere regionale del tributo stesso.

L'oratrice passa poi ad esaminare criticamente i contenuti dell'articolo 3 le disposizioni del quale completano il processo di sostanziale svendita del patrimonio immobiliare appartenente al Ministero della difesa.

Le modifiche introdotte dal comma 2 dell'articolo 3, infatti, nonostante la relazione governativa ne affermi il carattere di mere correzioni formali alla disciplina recata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, introducono una modifica sostanziale alle procedure di vendita di tali beni. Dopo aver ricordato il dibattito svolto in occasione dell'esame parlamentare del citato decreto-legge del 2003, l'oratrice osserva che la disciplina previgente al decreto-legge imponeva una procedura molto rigorosa per verificare l'interesse di carattere storico artistico e architettonico dei beni già individuati con decreto ministeriale e comunque si specificava che in sede di prima applicazione sarebbe stato il Ministero della difesa ad individuare i beni da far transitare nel patrimonio disponibile dello Stato ai fini della valorizzazione degli stessi e sempre dopo la verifica della sussistenza dell'interesse di tipo artistico. Il comma 2 dell'articolo 3, invece, contrariamente a quanto indicato in relazione governativa, sottrae i beni in questione a tale procedura: tale esito solleva forti perplessità poiché tra gli immobili interessati ci sono aree e immobili di notevolissimo pregio e di interesse paesaggistico e culturale, che corrono il rischio di essere dismessi, violando quindi anche i principi di tutela sanciti dal codice dei beni culturali.

Un'altra conseguenza delle disposizioni in commento è quella di limitare sostanzialmente il diritto di prelazione da parte degli enti locali in riferimento ai citati beni.

In conclusione, invoca maggiore chiarezza da parte del Governo sui reali obiettivi delle disposizioni in commento, riservandosi di presentare emendamenti volti a scongiurare la svendita di importanti proprietà pubbliche.

Interviene quindi il presidente PEDRIZZI a giudizio del quale occorrerebbe maggiore chiarezza anche sulle finalità del comma 1 dell'articolo 3, concernente l'immobile attualmente in uso al Poligrafico dello Stato.

In merito alle osservazioni svolte dalla senatrice De Petris, si associa alla richiesta di valutare attentamente le conseguenze delle disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 3, facendo presente che il comune di Gaeta è interessato per numerosi immobili di grande pregio e di valore storico, dei quali occorre tener conto prima di procedere alla dismissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore KAPPLER (AN), il quale osserva che il provvedimento è stato predisposto in base alla delega con-

cessa dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, (legge comunitaria 2003), e, in particolare, in attuazione alla direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione di servizi bancari, di pagamento, d'investimento, di quelli assicurativi e di previdenza individuale che sono offerti ai consumatori mediante tecniche di vendita a distanza. La citata direttiva introduce norme concernenti l'informazione precontrattuale, la previsione di giustificazioni, ed i poteri inibitori e sanzionatori delle autorità di vigilanza.

Lo schema di decreto legislativo mutua l'approccio seguito nella direttiva comunitaria ed introduce perciò una disciplina comune ai servizi finanziari che, rinunciando ad un espresso coordinamento con le norme degli ordinamenti di settore, si limita a far salve le eventuali disposizioni di maggior tutela in essi già presenti. Laddove un diverso approccio avrebbe richiesto un diffuso coordinamento con le disposizioni sulla protezione del consumatore contenute nelle fonti legislative che, rispettivamente, disciplinavano l'attività delle banche, degli istituti di emissione di moneta elettronica, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione, poiché le disposizioni di recepimento interessano trasversalmente l'ordinamento bancario, finanziario ed assicurativo.

Ricorda poi che per la mancata attuazione della direttiva 2002/65/CE la Commissione europea ha inviato in data 13 dicembre 2004 una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni, il relatore fa presente che l'articolo 1 individua, quale campo di applicazione della nuova disciplina la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori, intendendosi rinviare implicitamente alle norme generali di diritto internazionale e comunitario concernenti l'individuazione della legge applicabile al tipo di contratto concluso e al foro competente.

L'articolo 2 definisce le nozioni di «contratto a distanza», «servizio finanziario», «fornitore», «consumatore», «tecnica di comunicazione a distanza», «supporto durevole», «operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza».

L'articolo 3, comma 1, in corrispondenza con l'articolo 3 della direttiva, determina per la generalità dei servizi finanziari (come definiti all'articolo 2) una serie di obblighi informativi a carico del fornitore o di un eventuale intermediario definito, con il sostantivo «professionista». Le informazioni relative al «fornitore», al «servizio finanziario», al «contratto a distanza» e al «ricorso» sono compiutamente disciplinate rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 7.

L'articolo 8, in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, determina per la generalità dei servizi finanziari le informazioni in caso di vendita mediante la rete telefonica.

L'articolo 9, al comma 1, fa salve le disposizioni eventualmente più rigorose, stabilite nella disciplina settoriale applicabile ai singoli servizi. Al comma 2 prevede, invece, che siano comunicate alla Commissione europea le disposizioni nazionali aggiuntive in materia di informazione preliminare rispetto a quelle già previste dalla stessa direttiva.

L'articolo 10 prevede l'obbligo di comunicazione delle condizioni preliminari e di quelle riguardanti il contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole in tempo utile prima che si concluda il contratto, salvo che ricorrano le condizioni previste al comma 2 per la comunicazione successiva e fermo il diritto del consumatore, come previsto dal comma 3, di richiedere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo durante il periodo di esecuzione del medesimo.

Dopo aver dato conto dell'articolo 11, che introduce il diritto di recesso e ne determina i modi e le condizioni di esercizio, il relatore si sofferma sull'articolo 12, volto a regolare gli effetti del recesso con riguardo al pagamento del servizio ricevuto nel frattempo e stabilisce il principio secondo il quale il consumatore è tenuto a pagare solo per il servizio effettivamente prestato nei limiti massimi previsti dal comma 2. Su tale ultima disposizione preannuncia la proposizione di una specifica osservazione in sede di formulazione del parere.

L'articolo 13 disciplina gli effetti del pagamento realizzato con carta, riproducendo ai commi 1 e 2 la medesima disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.

L'oratore riassume poi i contenuti degli articoli 14 e 15.

L'articolo 16 determina le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme sulla vendita a distanza, rinviando alla disciplina dell'ordinamento bancario, finanziario e assicurativo per l'individuazione delle norme applicabili, mentre l'articolo 17 dispone l'irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore in caso di vendita a distanza.

In merito all'articolo 18, volto ad attribuire alle associazioni dei consumatori riconosciute la facoltà di proporre reclamo alle autorità di vigilanza, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, e al comma 2, altresì, di proporre l'azione inibitoria davanti all'autorità giudiziaria per far cessare le violazioni, il relatore preannuncia poi la proposizione di una specifica osservazione in sede di formulazione del parere.

L'articolo 19, al comma 1, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle attività produttive e al Ministero della giustizia poteri di iniziativa per promuovere o riconoscere sistemi di composizione delle controversie riguardanti i consumatori, che siano conformi ai principi di cui alle raccomandazioni n. 98/257/CE e 2001/310/CE della Commissione europea e alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 7876/00 dell'11 maggio 2000, e che pertanto operino nell'ambito della rete europea sui servizi finanziari FIN NET.

Conclude dando conto dei rimanenti articoli 20, 21 e 22.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

398^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) lamenta che la Commissione non sia chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 3500, recante conversione in legge del decreto-legge n. 106 in materia di entrate, che reca – fra l'altro – una sensibile riduzione del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Il PRESIDENTE dichiara di condividere l'apprensione manifestata dalla senatrice Vittoria Franco e preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento presso la Commissione di merito volto a ripristinare la dotazione del Fondo. Assicura comunque che rappresenterà alla Presidenza del Senato il desiderio della Commissione di esprimere il proprio parere sul provvedimento.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) manifesta il proprio sconcerto di fronte alla scelta del Governo di ridurre ulteriormente la dotazione del FUS, che anzi doveva essere reintegrato dei tagli subiti in passato.

Il senatore FAVARO (*FI*) osserva che il ministro Buttiglione si è già dichiarato contrario al taglio in questione. Auspica quindi che possa essere trovata idonea soluzione.

IN SEDE REFERENTE

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

(1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

(1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

(1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

(1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

(1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

(1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) *TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda di aver svolto la relazione illustrativa. Dopo aver rammentato che nel corso della mattinata sono state svolte, in sede di Ufficio di Presidenza, numerose audizioni di soggetti operanti nel mondo universitario, dichiara indi aperto il dibattito.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto la necessità di procedere all'esame degli atti in titolo senza alcun pregiudizio nei confronti del sistema universitario, che – a seguito di alcuni spiacevoli episodi di nepotismo enfatizzati dalla stampa – è stato recentemente messo

in cattiva luce dinnanzi all'opinione pubblica italiana. Occorre invece riconoscere che la realtà universitaria italiana, lungi dal rappresentare un luogo di corruzione, riflette la cultura e l'etica civile del Paese, promuovendone lo sviluppo culturale, civile ed economico. Che la maggioranza dell'attività degli atenei si caratterizzi per l'elevata qualità è del resto confermato dalla presenza di molti docenti nei principali centri di eccellenza e di ricerca internazionali.

Piuttosto, egli osserva, sarebbe opportuno rafforzare le strutture universitarie, al fine di assicurare un ulteriore elemento propulsivo per la crescita del Paese.

Pur riconoscendo che soprattutto taluni settori della docenza legati all'esercizio di attività professionali sono maggiormente esposti ad interessi esterni, dando talvolta luogo a situazioni criticabili ma strettamente connesse a comportamenti personali e a situazioni ambientali, il senatore coglie l'occasione per giudicare erronea e pregiudizievole all'autonomia universitaria la ventilata istituzione di una commissione d'inchiesta ministeriale in merito ai recenti avvenimenti.

Egli stigmatizza indi che il disegno di legge accolto dalla Camera non si inserisce nella prospettiva organica che rappresenta invece la struttura portante della risoluzione conclusiva sull'affare assegnato in materia di università, recentemente adottata prima dalla Commissione poi dall'Aula a conclusione di un approfondito e ricco dibattito. In particolare, egli deplora che l'iniziativa legislativa non affronti le principali criticità del settore, quali il moltiplicarsi delle sedi universitarie, l'eccessiva frammentazione delle aree disciplinari a scapito della base dei saperi, nonché la localizzazione della formazione e della carriera dei docenti.

Nel provvedimento non si affrontano poi le questioni dell'imperfetta autonomia economica e gestionale degli atenei e non si attribuisce agli studenti il ruolo di presupposto per ogni miglioramento della docenza universitaria, che in questo modo finisce – a suo avviso – per ripiegare su se stessa.

Trattandosi di un disegno di legge che si pone esclusivamente nella prospettiva della docenza, esso non affronta infatti le effettive ragioni che sottendono l'attività didattica e l'attività di ricerca.

Quanto all'accesso alla docenza, pur giudicando positivamente il ricorso ad una lista nazionale degli idonei, il senatore critica la scarsa chiarezza delle modalità di sorteggio dei commissari, rilevando che tale meccanismo rischia di indurre il commissario sorteggiato ad attribuire l'idoneità ai propri allievi, anche se non hanno acquisito la necessaria maturità scientifica.

Né, prosegue, risulta chiaro il rapporto fra le liste di idonei e le effettive chiamate da parte delle università.

Il senatore deplora altresì la previsione di quote di riserva per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale, che determinerebbe un blocco nel reclutamento per i prossimi anni, nonché un pregiudizio alla natura stessa delle liste delle idoneità.

Pur convenendo sull'opportunità di riconoscere l'attività di docenza esercitata dai ricercatori, giudica tuttavia negativamente la figura del professore aggregato, che ripropone una soluzione adottata in passato con esiti del tutto negativi, che nulla ha a che vedere con le omologhe figure previste negli ordinamenti degli altri sistemi universitari europei. Tale titolo desta altresì perplessità con riferimento al possibile accesso a specifiche professioni nel settore della ricerca.

Non va poi dimenticato che il disegno di legge, che fra l'altro risolve l'annosa questione dei ricercatori (discussa già nella scorsa legislatura) con la loro messa ad esaurimento, non affronta le difficoltà di sviluppo di carriera di quelli attuali, nè le questioni relative ai tecnici laureati, rendendo ancor più difficile l'ingresso dei giovani, per i quali si prevede una precarizzazione senza prospettive.

Con riferimento al sistema di valutazione, ne lamenta la macchinosità e l'assenza di automatismi, a fronte della previsione che essa sia effettuata su richiesta degli interessati.

Pur ritenendo che si possa senz'altro procedere a riforme riferite a specifici segmenti del sistema universitario, purché esse si inseriscano in una prospettiva globale, egli conclude stigmatizzando la mancanza di ogni obiettivo di sistema nel disegno di legge.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) lamenta l'assenza di un rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE informa che il vice ministro Ricevuto non ha ancora potuto partecipare alla seduta della Commissione a causa di un ritardo del volo aereo. È comunque in procinto di sopraggiungere.

Nel dibattito interviene quindi il senatore MODICA (*DS-U*), il quale si richiama anzitutto ai numerosi pareri contrari espressi sul provvedimento dalle molte organizzazioni audite nel corso della mattinata, fino alla posizione inusitatamente critica della Conferenza dei rettori (CRUI).

Egli si chiede quindi se la teoria seguita dal Governo nell'elaborazione del disegno di legge, secondo cui rendere instabile il rapporto di lavoro dei docenti universitari ne migliorerebbe la produttività scientifica e didattica, sia effettivamente idonea ad assicurare i risultati sperati. Ciò si pone infatti in contrasto con la recente Carta europea dei ricercatori, adottata dalla Commissione europea nello scorso mese di marzo – più volte citata corso delle già richiamate audizioni di questa mattina – che sollecita al contrario una stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. Il che non presuppone peraltro che l'attività dei ricercatori resti, come invece avverrà nonostante l'approvazione del disegno di legge governativo, senza valutazione.

Del resto neanche il modello americano – non sempre invocato a proposito – determina rapporti di lavoro così instabili come a volte si afferma. Al contrario, si tratta di un modello che assicura la certezza del posto di lavoro qualora l'interessato non abbia demeritato.

Il disegno di legge governativo spinge invece l'Italia fuori da un quadro europeo ed internazionale, in cui carriera e retribuzione sono correlate ai risultati ottenuti.

Né le soluzioni ivi prospettate appaiono eque, tanto più a fronte della inamovibilità di coloro che sono già ricercatori, anche in assenza di idonee forme di valutazione.

Passando ad affrontare la tematica della disciplina concorsuale, egli conviene che si siano verificati numerosi scandali, tali da motivare pienamente un intervento riformatore. Dubita tuttavia che la soluzione dell'idoneità nazionale sia la migliore, soprattutto laddove ne sia previsto il numero chiuso.

L'idoneità dovrebbe infatti essere, di per sé, a carattere aperto. In caso contrario, essa finisce per assomigliare ad un concorso, riproducendo pertanto il meccanismo previgente al 1998, di cui si è constatata l'inefficacia per ben diciotto anni.

A fronte di una situazione così complessa, egli invoca quindi una riflessione pacata che induca a prendere in considerazione tutti i diversi interessi legittimi in campo: da un lato, l'interesse della comunità disciplinare nazionale ed internazionale e, dall'altro, l'interesse dell'ateneo (la cui qualità è la somma delle qualità dei suoi docenti), nonché l'interesse dei singoli dipartimenti o facoltà.

Le soluzioni finora adottate si sono proposte il fine di soddisfare l'un interesse o l'altro, ma sono fallite proprio perché non sono riuscite a contemperarli tutti.

Egli ricorda poi che, nelle dichiarazioni programmatiche rese ad inizio legislatura, il ministro Moratti aveva affermato di voler potenziare l'autonomia universitaria. Il disegno di legge in esame si dirige invece in senso nettamente opposto, prevedendo una consistente attività di normazione secondaria da parte del Ministero secondo un chiaro indirizzo neo-centralistico.

Quanto alle risorse, è evidente che questo Governo si caratterizza per un drammatico disimpegno finanziario nel settore. Ciò – sottolinea – è tanto più grave con riferimento alle attività di valutazione, che davvero non possono essere svolte senza adeguati investimenti.

Conclusivamente, egli ritiene che il disegno di legge del Governo non garantisca alle università condizioni migliori per la loro attività, ma sembra anzi mosso da una volontà punitiva analoga a quella dimostrata dalla maggioranza nei confronti dei magistrati. A dieci mesi dalle elezioni, egli ritiene che si tratti di atteggiamenti di cui il Centro-destra porterà la responsabilità politica. Ritiene tuttavia ingiusto che a pagarne le conseguenze siano i giovani, tenuti sempre più lontani dall'attività accademica.

Né l'opposizione è contraria in assoluto ad una legge sullo stato giuridico. Al contrario essa si ripropone il massimo impegno per garantire condizioni migliori agli atenei, onde trattenere all'università generazioni di giovani talenti che rischiano di esserne allontanati nonostante gli investimenti effettuati per formarli.

Il senatore FLAMMIA (*DS-U*) manifesta, anche sulla base di ricordi giovanili, sentimenti contrastanti rispetto alla competizione. Ritiene infatti che essa abbia bisogno di regole e pari opportunità, che il disegno di legge governativo tuttavia non garantisce. Il provvedimento non riconosce infatti il merito, non stimola l'impegno, non spinge al cimento positivo, né crea certezze.

Al contrario, determina il blocco delle assunzioni e una mortificazione dei diritti in totale contrasto con la Carta europea dei ricercatori.

Né esso favorisce la competizione fra Stati nel mercato globale. Nonostante l'Italia non possa che competere in tale contesto facendo perno sulla qualità, professionalità ed innovazione, il disegno di legge in esame non contribuisce a frenare il degrado in atto.

Nell'auspicare che la professione dei ricercatori sia resa più attraente attraverso la fissazione di regole selettive basate sul merito e la valutazione continua dei percorsi, esprime conclusivamente un giudizio nettamente negativo sul testo del Governo, come approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

399^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

- (850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*
- (946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*
- (1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*
- (1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*
- (1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*
- (1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*
- (1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*
- (1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*
- (1920) *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*
- (2827) *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*
- (2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*
- (3127) *TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata avviata la discussione generale.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), intervenendo sulle modalità di svolgimento dell'esame degli atti in titolo, deplora l'assenza del rappresentante del Governo e chiede di sapere se la seduta notturna di domani sarà confermata, attesa la sua concomitanza con altri impegni politici.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), dopo aver precisato che la presenza del Governo non è indispensabile per l'esame in sede referente, rivolge il benvenuto al vice ministro Ricevuto, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione.

Quanto alla seduta convocata per domani alle ore 20,30, essa resta al momento confermata, salvo un'eventuale diversa determinazione al termine della seduta pomeridiana di domani.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento nel corso della presente seduta, conferma anzitutto la disponibilità del suo Gruppo ad assicurare il corretto svolgimento dei lavori della Commissione.

Stigmatizza tuttavia l'assenza dei senatori della maggioranza, che risulta incoerente con le affermazioni rese in merito all'importanza del provvedimento.

Tale disimpegno, nonché l'eccessiva compressione dei tempi per la conclusione della discussione generale, dimostrano, a suo avviso, con chiarezza che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e fortemente voluto dal Governo non è evidentemente condiviso dalla maggioranza.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) precisa che nel corso dell'ordinaria seduta non vi sono iscritti a parlare appartenenti ai Gruppi di maggioranza.

Nella discussione generale ha indi la parola il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), il quale sollecita anzitutto una discussione approfondita sul disegno di legge governativo accolto dall'altro ramo del Parlamento.

Con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, egli stigmatizza la sovrapposizione di concetti, giudicando incomprensibile che l'attività di valutazione si svolga nell'ambito di un sistema nazionale, che attualmente è inesistente, né viene definito nel provvedimento. Giudica altresì oscuro il riferimento alle valutazioni che le singole università effettuano nei confronti dei propri professori.

Sempre con riferimento al sistema di valutazione, egli deplora inoltre l'inclusione, fra gli elementi di valutazione recati all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), di requisiti, come ad esempio la capacità comunicativa, che contrastano con il principio di libertà e autonomia dell'insegnamento.

Reputa poi contraddittoria la previsione, recata alla lettera *d*), secondo cui la valutazione viene effettuata sulla base di procedure stabilite con decreto ministeriale.

Passando a considerare le norme di delega legislativa in materia di reclutamento dei professori universitari, contemplate all'articolo 3, giudica anzitutto singolare la circostanza che esse risultino talvolta così dettagliate, da non rappresentare certo principi e criteri direttivi.

Inoltre, stigmatizza la previsione, recata al successivo comma 2, secondo cui dalla data di entrata in vigore della legge potranno essere banditi esclusivamente concorsi sulla base della nuova disciplina che sarà definita dai decreti legislativi, determinando nel frattempo una vera e propria paralisi nelle procedure di reclutamento.

Giudica altresì contraddittoria la disposizione, recata al comma 1, lettera *a*), punto 3, che esclude – fra i componenti delle commissioni di valutazione comparativa – i docenti appartenenti all'ateneo che ha bandito la prova concorsuale, atteso che invece la competenza a bandire dette prove è demandata al Ministero.

Deplora poi il ricorso alle quote di riserva definite alle lettere *c*), *d*) ed *e*), che ripropongono soluzioni già sperimentate negativamente in passato.

Quanto al riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, pur ritenendolo necessario, critica i contenuti recati all'articolo 4. Nello specifico, esprime perplessità per la figura di professore straordinario, istituito ai fini della partecipazione a programmi di ricerca, ed in particolare per la previsione della possibilità di partecipare ad eventuali utili derivanti dalla sua attività, che non trova analoga corrispondenza nelle altre figure docenti.

Giudica poi singolare la scelta di inserire, all'interno del medesimo comma, la disposizione secondo cui solo i possessori dell'idoneità nazionale possono far parte delle commissioni per la valutazione comparativa. Né condivide i contenuti recati al comma 6, che consente agli atenei di stipulare contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, definendo così una sorta di quarto livello della docenza. Ciò, tanto più in considerazione della durata (triennale) del rapporto di lavoro, rinnovabile senza limiti temporali, che obbliga i titolari ad assoggettarsi ogni tre anni ad apposito giudizio finalizzato al rinnovo, senza che quindi sia assicurata loro la necessaria autonomia.

Quanto alla figura del professore aggregato, disciplinata al comma 11, lamenta che essa rappresenta una terza fascia di docenza aperta a così tante categorie da determinare una base della piramide estremamente pletorica, che finirà con l'impedire l'accesso dei giovani nel mondo universitario, compresi i titolari dei richiamati contratti triennali. Oltretutto, non è chiaro se al professore aggregato si richieda o meno un impegno a tempo pieno.

Esprime indi la propria contrarietà nei confronti delle disposizioni sul limite massimo di età per il collocamento al riposo, che non prevedono una disciplina uniforme tra le diverse categorie della docenza.

È altresì singolare, egli prosegue, che il comma 12 stabilisca il diritto di opzione per il regime definito all'articolo 4 per i docenti attualmente in servizio.

Conclude auspicando profonde modifiche ad un testo che definisce confuso e inidoneo a garantire alcuna prospettiva di accesso per i giovani alle università.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) giudica anzitutto necessario un intervento di riordino della docenza universitaria, a fronte della sclerosi che caratterizza il sistema, dovuta – fra l'altro – alla polverizzazione dei corsi universitari e alla sostanziale licealizzazione degli stessi. A fronte di tali criticità, ritiene tuttavia che il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento sia del tutto inadeguato.

In primo luogo, egli stigmatizza l'assenza di disposizioni di principio in materia di libertà ed autonomia della funzione docente, peraltro previste nel testo che la Commissione cultura della Camera aveva approvato e successivamente soppresse nel corso dell'esame in Aula. Viene così a mancare la definizione del modello di università entro cui i docenti sono chiamati ad esercitare le proprie funzioni.

L'attuale articolo 1, recante diritti e doveri dei professori universitari, reca invece norme burocratiche, di dubbia costituzionalità, oltre che poco chiare.

Nel giudicare importante introdurre un moderno modello di valutazione, basato su un'autorità indipendente, critica i contenuti dell'articolo 2, che affida di contro al Ministero l'attività di valutazione della didattica e della ricerca.

Né appare a suo avviso convincente la previsione secondo cui, nel caso di valutazione negativa o di mancata richiesta di valutazione, il professore interessato sia sospeso dall'impiego, determinando così un vero e proprio limbo.

Quanto alle norme di delega per il riordino del reclutamento, pur non ritenendo errata la scelta di procedere a livello nazionale, giudica tuttavia discutibile, fra l'altro, il ricorso alle quote di riserva per determinate categorie che, oltre ad essere di dubbia costituzionalità, finisce con lo sbarrare l'accesso alla carriera universitaria per i più giovani.

Relativamente al riordino dello stato giuridico dei docenti, conviene con le critiche mosse alla figura del professore straordinario, atteso che – non essendo richiesta l'idoneità nazionale – essa si configura come un canale alternativo di accesso alla docenza che crea le premesse per futuri interventi di stabilizzazione.

Non sono altresì, a suo giudizio, immuni da critiche le disposizioni, recate al comma 6, che consentono la sottoscrizione di contratti triennali a tempo determinato senza limiti di proroga.

Relativamente al professore aggregato, che giudica un vero e proprio terzo livello della docenza, atteso che ad esso viene attribuita la titolarità di corsi, critica la circostanza che una volta concluse le procedure di reclutamento di tali figure, i giovani non avranno più spazio per entrare nel mondo universitario.

Dopo aver stigmatizzato il riferimento all'assenza di oneri finanziari derivanti dal provvedimento in esame, conclude ribadendo la necessità di una radicale modifica del testo.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) sottolinea anzitutto come proprio l'audizione della CRUI, svoltasi in sede di Ufficio di Presidenza, conferma le preoccupazioni per il futuro dell'università italiana qualora il disegno di legge accolto alla Camera dei deputati venisse approvato. La Conferenza ha infatti rilevato che il provvedimento non persegue neanche le finalità per le quali esso era stato voluto, come ad esempio il principio meritocratico, incoraggia la fuga dei cervelli e rischia di determinare il blocco della docenza universitaria a seguito dell'indisponibilità dei ricercatori a svolgere attività didattica.

Con particolare riferimento al professore aggregato, ella stigmatizza che esso – rappresentando una mera sanatoria di figure del tutto eterogenee – si pone in contrasto con i principi meritocratici. In proposito, tiene a precisare che sarebbe stato invece auspicabile assicurare un effettivo rico-

noscimento per l'attività di docenza dei ricercatori che, come noto, svolgono da anni un ruolo centrale all'interno degli atenei.

Assimilare ad essi altre figure, peraltro importanti nel loro ambito, come ad esempio i tecnici laureati, che non possono vantare una altrettanto valida competenza scientifica, rappresenta a suo avviso un elemento che inficia la qualità della docenza.

Né va dimenticato, ella prosegue, che in questo modo gli atenei saranno chiamati a coprire diversamente le funzioni attualmente svolte da talune professionalità, ad esempio i tecnici laureati, che diverranno professori aggregati.

Ciò imporrà evidentemente degli oneri a carico delle università e, in proposito, giudica incomprensibile la previsione, recata all'articolo 6, secondo la quale dal riordino non deriveranno maggiori oneri per la finanza pubblica. Oltretutto, giudicherebbe anomalo non prevedere un adeguamento delle attuali retribuzioni, una volta che le richiamate professionalità ricopriranno le funzioni di professore aggregato.

A conferma dell'irragionevolezza e dell'incoerenza del testo, che invece richiederebbe ben altra attenzione attesa la rilevanza dell'istituzione universitaria per lo sviluppo del Paese, ella cita la circostanza che ai professori aggregati non viene chiesto di superare alcuna prova concorsuale, essendo sufficiente una valutazione da parte degli atenei.

Il provvedimento, ella prosegue, allontana i giovani dall'università, atteso che a questi ultimi viene prospettata una sostanziale precarizzazione, attraverso contratti di diritto privato a tempo determinato, di durata triennale e rinnovabili. Ciò determinerà inevitabilmente una fuga dei migliori verso altri settori o all'estero. Al riguardo, osserva che occorrerebbe invece assicurare all'università l'apporto dei giovani, tanto più che i principali contributi scientifici – come è noto – sono forniti prima del compimento dei trent'anni.

La senatrice MANIERI (*Misto-SDI-US*) ribadisce anzitutto l'opinione – già espressa in sede di discussione del calendario dei lavori per l'esame degli atti in titolo – che il riordino dell'università rappresenta un settore particolarmente delicato per il quale non si può prescindere da un costruttivo dialogo tra maggioranza e opposizione.

In proposito, ella esprime il proprio convincimento che in una democrazia sana vi siano ambiti di intervento che, per la loro rilevanza strategica, necessitino di una disciplina sulla base di ampie convergenze, affinché essa sia destinata a durare al di là della legislatura nella quale è adottata. In caso contrario, prosegue, si finisce infatti con lo screditare il lavoro parlamentare agli occhi del Paese.

La senatrice critica poi la scelta di procedere alla riforma del sistema universitario proprio nel periodo conclusivo della legislatura, quando evidentemente si avvicinano le fasi della campagna elettorale.

Entrando nel merito del provvedimento accolto dall'altro ramo del Parlamento, ella deplora la mancanza di un modello di università, entro

cui i docenti sono chiamati ad operare, nonché di una soluzione agli elementi patologici che si intendono correggere.

A fronte della retorica ministeriale basata sull'enunciazione di importanti obiettivi di riordino, ella stigmatizza l'inadeguatezza e l'assenza di respiro del disegno di legge governativo.

Con particolare riferimento alla riforma del reclutamento della docenza, la senatrice lamenta per un tassello così fondamentale del riordino dell'università si sia proceduto prescindendo dalla definizione del modello universitario di riferimento e del sistema di regole per il Paese.

Di contro, il disegno di legge n. 946 del presidente Asciutti, nel definire i diritti e i doveri dei docenti, nonché inquadrando la docenza nell'ambito della missione universitaria rivolta agli studenti, alla ricerca e all'alta formazione, si distingue per tutt'altro respiro.

Un intervento mirato solo ai docenti non può invece non dar spazio alle spinte corporative. In proposito, giudica peraltro singolare che il provvedimento governativo, così come modificato nel corso dell'esame alla Camera, non soddisfi neanche gli interessi delle nicchie di conservazione, che pure si vorrebbero tutelare, oltre che le punte avanzate degli atenei.

Quanto al ripristino delle procedure concorsuali a livello nazionale, la senatrice ritiene importante ricordare che la legge n. 210 del 1998, originariamente volta a coniugare la selezione nazionale con l'autonomia delle università, venne approvata all'unanimità dalla Camera, che peraltro aveva sensibilmente modificato il testo precedentemente accolto dal Senato. Quell'intervento creò tuttavia divisioni all'interno dell'allora maggioranza, mentre fu condiviso da alcune forze allora all'opposizione.

Dopo aver dichiarato di non comprendere pertanto a quale logica ubbidiscano spesso le maggioranze, ella esprime comunque la propria consapevolezza che la riforma del reclutamento del 1998 deve essere modificata, onde definire l'equilibrio – ora precario – tra l'autonomia degli atenei e l'autorità scientifica nazionale. L'autonomia universitaria deve infatti, ella prosegue, essere salvaguardata senza tuttavia lasciare spazio a localismi deteriori.

Ciò premesso, il provvedimento governativo affronta in modo a suo avviso insoddisfacente la questione, spostando nuovamente il pendolo a favore del centralismo nazionale, nel tentativo di ridare credibilità alle procedure di reclutamento fortemente minate a seguito degli episodi che hanno coinvolto la magistratura.

Con riferimento ai ricercatori, stigmatizza indi la scelta di sopprimerne il ruolo e attribuire l'attività di ricerca a figure a contratto, senza alcuna prospettiva.

Ella conclude esprimendo perplessità per la scelta di consentire ai possessori dell'idoneità scientifica la partecipazione ai concorsi per la dirigenza pubblica, che rischia di divenire così il ricettacolo per la sistemazione dei precari nell'ottica di una politica per il personale deleteria per il Paese.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) stigmatizza la scarsa partecipazione della maggioranza all'esame dei provvedimenti in titolo, esprimendo in particolare disappunto per la circostanza che verosimilmente i senatori ora assenti verranno – tra qualche giorno – fuggevolmente a votare sull'avvenire dei nostri giovani, senza aver partecipato alla discussione.

In una breve interruzione, il senatore FAVARO (*FI*) fa presente che il suo Gruppo non fa mancare il proprio apporto al dibattito.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) dichiara indi il proprio sconforto nei confronti del disegno di legge governativo, così come approvato dalla Camera, tanto più a seguito della posizione espressa dalla CRUI nel corso dell'audizione svoltasi questa mattina in sede di Ufficio di Presidenza.

Né sottace la propria indignazione nei confronti della scelta, che definisce irragionevole, di comprimere il dibattito. In proposito, nel ricordare che la storia dell'università italiana si basa del resto su poche riforme, molte discussioni e troppi regolamenti ministeriali, esprime di contro il proprio convincimento che in materie così delicate occorre rispettare la pluralità delle opinioni, onde definire una riforma dell'università che sia di tutti.

Al riguardo, osserva che l'università non è certo assimilabile ad un'azienda di famiglia, che possa essere diretta con indifferenza nei confronti delle opinioni diverse dalla propria, comprese quelle degli operatori del settore.

Giudica al contempo irragionevole l'adozione di un provvedimento a suo avviso, clientelare ed elettoralistico, che certo non può essere scambiato per una riforma organica.

Di fronte allo sfaldamento delle istituzioni a cui si sta assistendo, il senatore ritiene invece che non si possa accettare che ogni maggioranza si senta libera di stravolgere ciò che è stato prodotto dalla precedente. Si tratta infatti di un comportamento che giudica pericoloso ed ottuso, soprattutto in settori quali la scuola e l'università, che rischiano di essere trasformati in terreno di scontro ideologico.

Oltretutto, deplora che il riordino giunga a fine legislatura, sicché l'attuale Governo non avrà il tempo necessario per emanare i decreti legislativi.

Passando a considerare gli aspetti di merito del provvedimento accolto dall'altro ramo del Parlamento, che peraltro si riserva di affrontare con maggiore dettaglio in sede emendativa, il senatore giudica anzitutto sospetto, oltre che non veritiero, lo scandalismo all'interno del sistema universitario, talvolta alimentato peraltro dagli stessi docenti, proprio mentre si procede con l'esame del riordino. Egli ritiene infatti che il legislatore non dovrebbe mai intervenire su situazioni patologiche, che investono le responsabilità della magistratura, bensì limitarsi alla fisiologia del sistema.

Lamenta inoltre che il disegno di legge sia stato peggiorato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Rispetto alla versione ori-

ginaria, che peraltro il senatore dichiara di non condividere attesa la presenza di elementi destinati a determinare una forte precarizzazione, esso ha infatti perso ogni logica e coerenza. Ad esempio, si è perso il riferimento alla meritocrazia, che certo non è assicurata dal testo accolto dalla Camera.

Mai il Parlamento – egli prosegue – si era spinto ad una resa così totale dinanzi ai privilegi di corporazioni e micro corporazioni, come testimoniano le previsioni riferite ai tecnici laureati.

Il disegno di legge risulta del resto incoerente con le linee di fondo recate nella risoluzione conclusiva sull'affare assegnato in materia di università, recentemente accolta prima dalla Commissione e successivamente dall'Aula del Senato, che individuava fra le ragioni della crisi del sistema universitario la trasformazione culturale e sociale.

Con riferimento al tema della valutazione, critica la mancata previsione di una autorità indipendente dalle università e dal Ministero, augurandosi che in sede emendativa la Commissione intenda dar seguito all'indicazione in tal senso già presente nella richiamata risoluzione.

Neanche con riguardo alle modalità concorsuali, prosegue il senatore, vi è alcuna traccia delle indicazioni prospettate nella risoluzione.

Non va tuttavia dimenticato, egli rileva, che l'unica valvola di sicurezza garantita all'università italiana è rappresentata dalla sostanziale inapplicabilità di un provvedimento che si definisce privo di oneri finanziari.

Avviandosi a concludere, il senatore, facendo appello al senso di responsabilità e di dignità dei parlamentari, sollecita un momento di riflessione, onde poter individuare soluzioni diverse, in un clima costruttivo, anche alla luce del documento conclusivo del richiamato affare assegnato. In particolare, ritiene che si potrebbe raggiungere un'ampia intesa su alcuni aspetti delicati, quali quelli relativi alla terza fascia, all'istituzione dell'autorità di valutazione, nonché al reclutamento.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) ribadisce il proprio disagio per le modalità di esame dei provvedimenti in titolo ed in particolare per la scarsa partecipazione della maggioranza.

Ciò, tanto più in presenza di un testo, quale quello approvato dalla Camera, che presenta molte criticità e non suscita l'entusiasmo di alcuno, come testimoniano le audizioni svoltesi questa mattina in sede di Ufficio di Presidenza.

Più che prefigurare un progetto di riordino dell'università, esso denota – a suo avviso – un vero e proprio intento punitivo nei confronti del settore, che richiama le stesse dichiarazioni rese dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, il quale indicò nell'università italiana uno dei propri nemici.

Lungi infatti dall'affrontare i principali problemi degli atenei, il disegno di legge è imperniato su una visione negativa dell'università e della ricerca italiana, senza porsi l'obiettivo di valorizzarne le professionalità.

La stessa posizione della CRUI, che troverà conferma nelle delibere che saranno adottate il prossimo giovedì dai senati accademici di tutta Ita-

lia, dovrebbe far riflettere coloro che intendono imporre tappe forzate per l'esame parlamentare.

Né va dimenticato che nel corso dell'esame dell'affare assegnato in materia di università erano stati individuati elementi di convergenza anche in materia di stato giuridico della docenza, che avrebbero dovuto rappresentare un punto di partenza della discussione.

Al riguardo, tiene a precisare che il suo Gruppo è disponibile ad affrontare talune questioni rilevanti, purché si prevedano tempi di esame adeguati.

In particolare, ritiene indispensabile individuare una soluzione che favorisca l'accesso dei giovani alla docenza universitaria, mentre nel disegno di legge governativo, attraverso l'introduzione della figura di professore aggregato, si finisce col negare tale prospettiva.

Oltretutto, quello di professore aggregato rappresenta un mero titolo, al quale non corrisponde un cambiamento né di funzione né di retribuzione.

A fronte di un provvedimento che si caratterizza per norme specifiche volte a risolvere problemi di nicchia, il Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo ritiene invece imprescindibile il ricorso ad un piano straordinario per l'assunzione di giovani.

Quanto al sistema di valutazione, ella stigmatizza la disciplina recata all'articolo 2, che giudica improvvisata, superficiale e dettata dall'inquietante volontà di limitare la libertà dei docenti.

Al riguardo, ritiene invece necessaria l'introduzione di una autorità, che superi l'attuale autoreferenzialità del sistema universitario, per la quale non si può tuttavia fare a meno di adeguate risorse.

Relativamente all'architettura della legge, che era stata inizialmente predisposta come delega legislativa, essa risente delle modifiche successivamente intervenute, che hanno limitato l'ambito della delega al solo reclutamento. Al riguardo, lamenta peraltro la circostanza che talune disposizioni sembrano rivestire il carattere di vere e proprie circolari applicative più che di principi e criteri direttivi; in altri contesti, il rinvio è invece operato a provvedimenti ministeriali, che non hanno le garanzie previste per i decreti legislativi.

Ciò conferma la circostanza che il disegno di legge rappresenta una sommatoria di specifici interventi, senza dar vita a un riordino complessivo.

Quanto ai singoli episodi che testimoniano un errato esercizio dell'autonomia universitaria, la senatrice sottolinea che essi non sono sufficienti ad indurre a un ritorno al passato. Piuttosto, in presenza di un efficace sistema di valutazione, occorre riconoscere all'università la possibilità di assumersi le proprie responsabilità e rispondere dei risultati.

A conferma dell'opportunità di prevedere un'adeguata tempistica per l'esame degli atti in titolo, ella fa inoltre conclusivamente presente la necessità di apportare consistenti modifiche al disegno di legge governativo, onde assicurare la particolare attenzione richiesta dal mondo dell'univer-

sità, nonché il rispetto di quanto previsto nella Carta europea dei ricercatori, in tema di maggiore stabilità delle condizioni di lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

474^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente GRILLO, in considerazione del protrarsi dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi nell'ambito del quale è intervenuto nuovamente il responsabile dell'Ufficio tecnico per la finanza di progetto presso il Ministero dell'economia e delle finanze e al fine di approfondire taluni aspetti emersi nel corso dell'audizione, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

319^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 maggio scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nel corso della precedente trattazione è stata svolta la relazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore VICINI (*DS-U*) esprime apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione, dichiarando di condividere il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo. Tale provvedimento – prosegue l'oratore – consentirà infatti di introdurre nell'ordinamento italiano gli importanti principi contenuti nella direttiva 2003/50/CE, in tema di rafforzamento dei controlli sui movimenti ovini e caprini.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PICCIONI dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore AGONI (*LP*), formulando una proposta di osservazioni favorevoli.

Il sottosegretario DOZZO esprime apprezzamento per l'ampio spirito collaborativo manifestatosi nel corso dell'esame dello schema in titolo, auspicando l'espressione di osservazioni favorevoli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PICCIONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a trasmettere osservazioni favorevoli.

La Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a trasmettere osservazioni favorevoli.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

322^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(122) TOMASSINI. – *Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica*

(266) RIPAMONTI. – *Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(422) MAGNALBÒ. – *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(870) COSTA. – *Norme per contrastare il fenomeno del mobbing*

(924) BATTAFARANO ed altri. – *Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(986) TOFANI ed altri. – *Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro*

(1242) MONTAGNINO. – *Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa*

(1280) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro*

(1290) EUFEMI ed altri. – *Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro*

(2420) BERGAMO. – *Tutela dalle pratiche di mobbing*

(3253) D'IPPOLITO. – *Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo*

(3255) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 maggio scorso.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) illustra uno schema di testo unificato, contenente alcune modifiche ed integrazioni rispetto a quello precedentemente elaborato dal Comitato ristretto, e pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 1° febbraio. Il relatore fa presente che il nuovo articolato è stato da lui predisposto sulla base dei suggerimenti informalmente prospettati dall'Esecutivo: su tali modifiche non è stato però possibile raggiungere la piena unanimità dei consensi in seno al Comitato ristretto, che, peraltro, in una recente seduta, ha preso atto dell'intenzione del relatore di presentare un nuovo schema di testo unificato.

Il sottosegretario SACCONI prende brevemente la parola manifestando la propria condivisione rispetto al testo testé illustrato dal relatore.

Il presidente ZANOLETTI propone quindi di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato testé illustrato dal relatore, e di fissare quale termine finale per la presentazione degli emendamenti lunedì 4 luglio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI (UDC), sostituendo temporaneamente il relatore Tofani, che ha dovuto assentarsi per concomitanti improrogabili impegni istituzionali, riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

Nell'attuale ordinamento, per tali agenti fisici, oltre agli obblighi generali, posti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di valutazione del rischio e di adozione di misure di prevenzione e protezione, si applicano l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che rimanda ai provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità degli «scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi» – derivanti da lavorazioni – nonché l'articolo 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 303 e la voce 48 dell'allegata tabella, che prevedono, tra l'altro, per i lavoratori che, impiegando utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, siano sottoposti a vibrazioni o scuotimenti, una visita medica iniziale e periodica, con cadenza annuale. Si applicano altresì alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente l'attuazione di diverse direttive comunitarie «relative alle macchine».

Passando agli esami degli articoli, si evidenzia che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce il campo di applicazione. In particolare, il comma 2 prevede che le norme del medesimo provvedimento siano applicate ai settori particolari, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con la procedura stabilita dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626.

L'articolo 2 definisce le vibrazioni meccaniche oggetto dello schema di decreto, precisando che le stesse sono costituite da quelle trasmesse al sistema mano-braccio, che possono provocare soprattutto disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, nonché da quelle trasmesse al corpo intero, che possono comportare, in particolare, lombalgie e traumi del rachide.

L'articolo 3 fissa, per le vibrazioni così definite, i valori limite di esposizione e i valori d'azione.

L'articolo 4 richiede che il datore valuti, nell'ambito dei relativi obblighi generali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, i rischi derivanti da esposizioni a vibrazioni. Il datore è altresì tenuto alla misurazione dei livelli di queste ultime, qualora le relative informazioni non siano disponibili presso le banche dati dell'ISPESL, delle regioni o direttamente presso i produttori o fornitori.

Sia la valutazione dei rischi sia l'eventuale misurazione dei livelli devono essere programmate ed effettuate ad intervalli idonei da personale adeguatamente qualificato, nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni; i relativi risultati sono riportati nel documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 citato, comma 2, del decreto legislativo n. 626. Il datore deve aggiornare la valutazione dei rischi periodicamente, in particolare qualora vi siano stati significativi mutamenti – per i profili di sicurezza in oggetto – o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano.

In base all'articolo 5, concernente le misure di prevenzione e protezione, il datore ha l'obbligo di eliminare o di ridurre al minimo i rischi in esame e, in ogni caso, di rispettare i valori limite di esposizione, di elaborare ed attuare, nell'ipotesi di superamento dei valori di azione, un programma di misure tecniche od organizzative, al fine di ridurre al minimo l'esposizione ed i rischi e, infine, di adottare, nel caso di superamento dei valori limite di esposizione, interventi immediati, ai fini del ripristino dell'osservanza dei medesimi limiti, e di modificare le misure di prevenzione e protezione in modo da evitare una nuova violazione.

L'articolo 6 stabilisce il contenuto delle informazioni e della formazione da garantire ai lavoratori esposti ai rischi in esame.

L'articolo 7 prevede che, per i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione, si applichi il regime di sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 626. Qualora il medico competente riscontri, in un soggetto, anomalie imputabili alle vibrazioni, il datore opera una revisione della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione e dispone una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che abbiano subito un'esposizione simile.

I lavoratori sottoposti alla sorveglianza sanitaria debbono essere registrati in una cartella sanitaria e di rischio, in cui sono riportati, tra l'altro, i valori di esposizione individuali, comunicati dal datore tramite il servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 9 prevede che l'organo di vigilanza territorialmente competente possa concedere, a condizione che si intensifichi la sorveglianza sanitaria, deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione per i settori della navigazione marittima ed aerea, qualora sussistano particolari circostanze, nonché nell'ipotesi di attività lavorative in cui l'esposizione sia abitualmente inferiore ai valori di azione.

Le deroghe sono concesse per un periodo massimo di quattro anni; esse devono intendersi rinnovabili, anche in conformità alle previsioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2002/44/CE oggetto di recepimento.

L'articolo 10 prevede che gli adeguamenti tecnici dell'allegato I del decreto in esame, derivanti da nuove norme comunitarie, siano effettuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza, rispetto alle competenze legislative delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 12, commi 1 e 2, commina sanzioni penali a carico del datore e, in alcune fattispecie, del dirigente per le violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo 4, commi da 1 a 3 e da 5 a 8. Il successivo comma 3 reca una sanzione penale per il medico competente, in caso di omessa comunicazione al datore di anomalie riscontrate in lavoratori ed imputabili a vibrazioni.

Si ricorda che gli obblighi di assicurare le informazioni e la formazione di cui al precedente articolo 6 sono sanzionati penalmente ai sensi degli articoli 21, 22, 89, comma 2, e 90 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni.

Inoltre, le violazioni, da parte del medico competente, degli obblighi summenzionati relativi alla cartella sanitaria e di rischio – di cui all'articolo 8 – sono anch'esse sanzionate penalmente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), e dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni.

L'articolo 13 prevede che il decreto in esame entri in vigore il 6 luglio 2005, consentendo, tuttavia, in alcuni casi, una decorrenza successiva dell'obbligo di rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3.

Tali termini speciali concernono l'ipotesi in cui le attrezzature siano state messe a disposizione dei lavoratori prima del 6 luglio 2007 ed esse non consentano la conformità ai limiti summenzionati; per tale fattispecie, la decorrenza è posta al 6 luglio 2010, nonché il settore agricolo e forestale, per il quale si stabilisce il termine del 6 luglio 2014.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI dichiara chiusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), intervenendo nel dibattito, sottolinea preliminarmente che la disciplina contemplata all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) dello schema di decreto – in base alla quale i membri della delegazione speciale di negoziazione debbono essere eletti tra i componenti delle rappresentanze sindacali – riveste carattere transitorio, coerentemente anche a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) dell'avviso comune siglato dalle parti sociali in data 2 marzo 2005. Alla luce di tale quadro complessivo, sarebbe opportuno lasciare per il momento impregiudicata l'individuazione di una disciplina a regime in ordine a tale aspetto o, alternativamente, demandare la determinazione della stessa alle parti sociali, eventualmente prevedendo che, qualora le stesse non addivengano ad un accordo in merito a tale profilo, continuerà ad applicarsi la normativa transitoria prefigurata dal sopracitato avviso comune.

Il relatore alla Commissione MORRA (*FI*) valuta preferibile la prima delle due opzioni prefigurate dal senatore Treu, prospettando quindi l'opportunità che non venga per il momento individuata alcuna disciplina a regime, relativamente alla designazione dei componenti delle rappresentanze sindacali.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI dichiara chiusa la discussione in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente ZANOLETTI dichiara chiusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 122-266-422-870-924-986-1242-1280-1290-2420-3253-3255**

Articolo 1.

(Definizione ed ambito di applicazione)

1. La presente legge ha la finalità di dettare i principi fondamentali in tema di *mobbing*, intendendosi per tale la violenza o persecuzione psicologica, come definita dal comma 2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento agli interventi socio-sanitari in materia.

2. Si intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal committente, dall'utilizzatore ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l'integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore. Gli atti o comportamenti devono esseri idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.

Articolo 2.

(Attività di prevenzione e di accertamento. Codici antimolestie)

1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, ovvero gli utilizzatori ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e le rappresentanze sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il datore di lavoro, il committente o l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sentite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell'area interessata, provvede tempestivamente all'accertamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.

3. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e comportamenti di cui all'articolo 1,

comma 2, anche mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.

Articolo 3.

(Attività di informazione)

1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, ovvero gli utilizzatori ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e le rappresentanze sindacali pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psicologiche di cui all'articolo 1, comma 2. Le riunioni sono indette e si svolgono con le modalità e con le forme di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 4.

(Potere di disposizione)

1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta, nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, il provvedimento di disposizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

2. La mancata ottemperanza alla disposizione, emanata ai sensi del comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. Nei confronti dei lavoratori la mancata ottemperanza di cui al primo periodo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 600,00.

Articolo 5.

(Tutela giudiziaria)

1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunciato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo, dispone la rimozione degli effetti degli atti illegittimi, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in composizione collegiale, con sen-

tenza immediatamente esecutiva, la quale determina altresì in via equitativa la riparazione pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della medesima. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al primo periodo non può essere revocata fino alla sentenza del tribunale che definisce il giudizio instaurato ai sensi del secondo periodo.

2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, derivi un pregiudizio per il lavoratore, quest'ultimo ha diritto al risarcimento dei danni, ivi compresi quelli non patrimoniali, da far valere in sede di giudizio di cognizione ordinaria. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi ed i trasferimenti che costituiscano atti o comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché le dimissioni determinate dai medesimi atti o comportamenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile, secondo, terzo e quarto comma, fatto salvo il risarcimento dei danni ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

5. È fatta salva la competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.

Articolo 6.

(Pubblicità del provvedimento del giudice)

1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che della sentenza di accoglimento ovvero di rigetto di cui all'articolo 5 venga data informazione, a cura del datore di lavoro, del committente o dell'utilizzatore ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mediante lettera ai lavoratori interessati, per unità produttiva o amministrativa nella quale si sia manifestato il caso di violenza o persecuzione psicologica, oggetto dell'intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito tali azioni.

Articolo 7.

(Norme finanziarie)

1. Gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro o di committenti, trovano applicazione esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Dall'attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

279^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,35.**SU UN EPISODIO DI CRONACA RIGUARDANTE LA FAMIGLIA DI UN SENATORE DELLA COMMISSIONE*

In seguito ad un intervento del senatore MASCIANI (DS-U), il quale ha richiamato l'attenzione su un grave episodio di cui è stato vittima il figlio del senatore Danzi, prende la parola il presidente TOMASSINI, esprimendo sconcerto per l'accaduto, insieme a vicinanza e solidarietà nei confronti della famiglia del senatore Danzi. Formula inoltre l'augurio di un pronto miglioramento delle condizioni del giovane.

Si associa la Commissione unanime.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI FENOMENI DI DENATALITÀ, GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO IN ITALIA

Il presidente TOMASSINI informa i commissari circa la prossima presentazione della pubblicazione, in due volumi, che raccoglie gli atti dell'indagine conoscitiva riguardante i fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio. Essa infatti è prevista alle ore 11,30 del 12 luglio prossimo.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale**

Il presidente TOMASSINI ricorda la recente presentazione della mozione 1-00348, riguardante il riconoscimento dell'endometriosi quale malattia sociale, nonché l'aumentato interesse da parte della comunità scientifica e degli attori sociali nei confronti di questa patologia, come dimostrato da recenti iniziative pubbliche.

Dopo avere messo in evidenza il costante impegno mostrato dalla Commissione rispetto a tematiche riguardanti in primo luogo la popolazione femminile, attestato dallo svolgimento di diverse indagini conoscitive, si rivolge alla Commissione affinché questa si pronunci in senso favorevole all'attivazione di una nuova indagine conoscitiva, mirata ad approfondire il tema dell'endometriosi quale malattia sociale.

Prende la parola il sottosegretario CURSI, il quale pone in evidenza l'impegno profuso dall'Istituto Superiore di Sanità rispetto al problema dell'endometriosi, come attestato da un recente convegno organizzato dallo stesso Istituto. Pone in evidenza la rilevanza sociale della patologia, tale da determinare un costo di 30 miliardi di euro nell'Unione europea. Dichiarando inoltre la più ampia disponibilità da parte del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità a cooperare con la Commissione durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, di cui auspica l'approvazione. Formula l'ulteriore auspicio di uno svolgimento rapido e utile all'acquisizione degli strumenti necessari ad approntare misure concrete, atte ad affrontare nel migliore dei modi la patologia.

Il senatore TREDESE (*FI*) esprime l'apprezzamento del proprio gruppo in merito ad un'iniziativa che può avere l'utilità di porre nel dovuto risalto un problema medico a torto comunemente trascurato perché ritenuto marginale, nonostante il suo rilevante impatto sociale.

Il senatore ULIVI (*AN*) si associa, a nome del proprio gruppo.

Intervenendo a titolo personale, il senatore TATÒ (*AN*) esprime perplessità circa la reale necessità dell'iniziativa, in mancanza di un previo approfondimento sul concetto di malattia sociale, che può essere, in assenza di criteri precisi, indefinitamente ampliato.

Il presidente TOMASSINI rimarca l'opportunità di un adeguato riconoscimento di tutte le implicazioni sanitarie e sociali dell'endometriosi, ricordando come essa costituisca una delle principali cause della sterilità femminile.

La senatrice BOLDI (*LP*) esprime soddisfazione riguardo alla possibilità dello svolgimento di un'indagine conoscitiva su un tema di tale rilevanza. Si associa inoltre agli auspici formulati dal sottosegretario Corsi in merito ai tempi ed agli effetti della procedura informativa. Rileva infine che sarebbe ugualmente meritorio dedicare un'indagine conoscitiva al tema della paralisi ostetrica, che rappresenta una patologia tuttora poco conosciuta nei suoi aspetti epidemiologici, pur essendone evidente la gravità e l'importanza sociale.

A nome del proprio Gruppo, il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) si esprime favorevolmente in merito all'attivazione dell'indagine conoscitiva, rilevando come l'endometriosi sia una patologia tuttora non sufficientemente indagata e di cui appare opportuno il riconoscimento come malattia sociale.

Intervengono esprimendosi in senso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SALZANO (*UDC*) e BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*).

La Commissione approva infine la proposta inerente l'attivazione dell'indagine conoscitiva presentata dal Presidente. La richiesta di autorizzazione sarà quindi trasmessa al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico*

– e petizione n. 283 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente TOMASSINI dà conto dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge n. 2852 trasmessi dalle Commissioni 1^a, 2^a e 5^a (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 aprile).

Previa verifica del numero legale, sono posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2852. Con successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Risultano respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 4.1 e 4.2.

È quindi posto in votazione l'emendamento 5.1, che risulta accolto.

Il relatore ULIVI (AN) riformula l'emendamento 6.5, rilevando come l'emendamento 6.5 (testo 2) risponda ad esigenze di maggiore chiarezza testuale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.3, 6.4, 6.6 e 6.7. Sono invece approvati gli emendamenti 6.2 e 6.5 (testo 2).

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti all'articolo 8.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 e 8.8.

Sono successivamente posti ai voti gli emendamenti all'articolo 9, risultando respinti, in seguito a separate votazioni, gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Sono quindi posti in votazioni gli emendamenti all'articolo 11.

Risultano respinti con distinte votazioni gli emendamenti 11.1 e 11.3. È invece accolto l'emendamento 11.2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 11.0.1.

In esito a successive, distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 15.1, 16.1, 16.2. È invece approvato l'emendamento 17.1.

Sono infine posti ai voti gli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 21.1 (testo 2) e respinge gli emendamenti 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5.

La Commissione approva inoltre l'emendamento 21.0.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali

(1645) TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(2159) **BETTONI BRANDANI ed altri.** – *Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, con la votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta del 21 giugno) riferiti al testo unificato predisposto dai relatori.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 4.1 e 4.2.

Sull'emendamento 4.3 interviene il sottosegretario CURSI, il quale manifesta dubbi rispetto al principio alla base dell'emendamento stesso, giudicandolo non in sintonia con l'esistente sistema degli ordini professionali. Invita pertanto al ritiro.

Interviene il senatore TATÒ (AN), suggerendo l'opportunità di valutare una diversa formulazione dell'emendamento, volta ad adeguarne il testo alle diverse tipologie di contratti di lavoro esistenti.

La senatrice BAIÒ DOSSI (Mar-DL-U) non ritiene di riformulare l'emendamento 4.3, né di ritirarlo, preferendo che esso sia subito posto in votazione.

Con il parere favorevole della relatrice BOLDI (LP) ed il parere contrario del sottosegretario CURSI, l'emendamento 4.3, messo ai voti, risulta respinto.

In esito a successive, distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.4, 4.5, 6.1, 6.2 e 7.1.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 3236, 1645, 1928 e 2159, autorizzandoli altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie, nonché a richiedere di svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata alle ore 8,30 di giovedì 30 giugno non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2852

Art. 6.

6.5 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «deve avvenire» fino alla fine del comma con le seguenti: «può avvenire anche all'interno dei locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, sempreché gli stessi abbiano adeguate condizioni igienico-sanitarie accertate a norma dell'articolo 12.».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

104^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco.**La seduta inizia alle ore 14,30.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Propone quindi che se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità sia adottata per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo rinviata il 22 giugno 2005.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Siniscalco per aver accolto l'invito della Commissione, e, introducendo oggetto e finalità dell'audizione, ricorda che la Commissione ha svolto, in altra sede, un approfondito dibattito sul tema delle prospettive finanziarie 2007-2013 sfociato poi nell'approvazione di una risoluzione.

Dà quindi la parola al Ministro per svolgere una esposizione introduttiva sulle tematiche inerenti il processo evolutivo della Strategia di Lisbona, cui seguiranno gli interventi dei commissari.

Il ministro SINISCALCO illustra un'ampia e approfondita relazione corredata da documentazione, soffermandosi sui profili di maggiore attualità dell'indagine in titolo.

Pongono quindi quesiti e osservazioni i senatori BASILE (*Mar-DL-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*), FALOMI (*Misto-Cant*), MANZELLA (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), la senatrice DATO (*Mar-DL-U*) e il senatore BUDIN (*DS-U*), ai quali il Ministro replica, fornendo tutti gli approfondimenti richiesti.

Il presidente GRECO, nel dichiarare conclusa l'odierna audizione ringrazia il Ministro per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione. Formula quindi l'auspicio che le problematiche del Mezzogiorno affrontate nella citata risoluzione sulle prospettive finanziarie 2007-2013, possano essere finalmente risolte con decisioni efficaci. Anche l'indagine in corso, egli sottolinea, muove dall'intento di promuovere uno stretto rapporto fra Parlamento e Governo al fine di individuare le iniziative più congrue per lo sviluppo del Paese.

Il ministro SINISCALCO ringrazia a sua volta il Presidente e la Commissione tutta per il dibattito ricco di spunti interessanti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499): osservazioni non ostantive con rilievi;

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490): osservazioni non ostantive con rilievi;

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495): osservazioni in parte non ostantive con rilievi e in parte contrarie.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

481^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3447) Conversione in legge del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire chiarimenti sulla portata della disposizione di cui all'emendamento 1.34, al fine di escludere che la previsione di negoziati tra il Ministro della salute (d'intesa con il Ministro delle attività produttive) ed i titolari dell'immissione in commercio dei farmaci, per la determinazione dei margini di sconto, possa comportare l'assunzione di eventuali obblighi a carico dello Stato. Circa le proposte 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206 e 1.207, che obbligano il Servizio sanitario nazionale ad effettuare i pagamenti per i farmaci della classe richiamata, dovuti alle farmacie ivi indicate, entro 20 giorni, segnala che sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, in termini di cassa, anche in relazione agli eventuali interessi di mora da corrispondere in caso di ritardo sulle somme dovute. Segnala poi che l'emendamento 1.0.200 non appare conforme alle regole di contabilità, in quanto destina le risorse ivi richiamate direttamente all'Agenzia italiana del farmaco, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, all'entrata del bilancio dello Stato con successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della salute per la copertura delle spese relative alla medesima Agenzia. Analogamente, segnala la proposta

1.0.201, che al comma 1 ridetermina la pianta organica dell'Agenzia italiana del farmaco, con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia. Al riguardo, premessa l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari (anche in rapporto al limite vigente per la pianta organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003), fa presente che la citata modalità di copertura appare in contrasto con le regole di contabilità, e non risulta inoltre coerente con la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo comma 3. Rileva altresì che derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dagli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103, 1.0.104 (in relazione all'obbligo di predisporre modalità alternative di distribuzione dei farmaci nei comuni privi di farmacia) e 1.0.105 (che applica i più elevati interessi moratori ivi richiamati ai crediti maturati dalle farmacie verso le ASL e le aziende ospedaliere). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI dà lettura di una nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato nella quale viene indicato l'avviso contrario del Governo, per i profili finanziari, su tutte le proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.34, sul quale l'avviso del Governo è favorevole. In particolare, sull'emendamento 1.0.201 la contrarietà del Governo è dovuta all'assenza di una relazione tecnica concernente la quantificazione degli oneri connessi.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.103, 1.0.104 e 1.0.105, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore CURTO (AN), con l'avviso favorevole del GOVERNO, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in titolo.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CURTO (AN) illustra lo schema di decreto in esame, segnalando, per quanto di competenza, come osservato dal Servizio del bilancio, che occorre acquisire elementi sulla congruità delle risorse attualmente impiegate a legislazione vigente per effettuare i controlli da parte dei Servizi fitosanitari regionali, posto che l'articolo 17 del provvedimento in titolo sembra suscettibile di ampliare i controlli attualmente previsti (articolo 17, decreto ministeriale 31 gennaio 1996) includendo anche la possibilità di effettuare controlli regolari in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Fa presente poi che l'articolo 42, concernente la determinazione della tariffa fitosanitaria, prevede che gli oneri sostenuti per i controlli documentali, di identità e fitosanitari (rispettivamente previsti agli articoli 36, 37 e 47) siano posti a carico dell'importatore o del suo agente doganale secondo la tariffa citata. Ritiene, pertanto, necessario valutare l'opportunità di introdurre una più stretta correlazione tra la tariffa e la copertura integrale dei costi suddetti, sebbene occorre tener presente che il meccanismo di definizione della tariffa preveda sia l'elenco di tutte le voci di costo da coprire (comma 4 del medesimo articolo 42), sia la possibilità di modificare la tariffa per adeguarla al calcolo particolareggiato dei costi (comma 5), nonché la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli (comma 7). Sarebbe, peraltro, necessario valutare l'opportunità di includere anche gli oneri connessi ai controlli di cui all'articolo 17 tra quelli per i quali è prevista la suddetta tariffa. Infine, per quanto concerne l'articolo 48, volto ad introdurre una nuova disciplina sanzionatoria, riscontra l'utilità di acquisire una stima degli introiti che si prevede di realizzare.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sui profili finanziari del provvedimento in titolo in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Su proposta del relatore CURTO (AN), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime osservazioni favorevoli sullo schema di decreto in esame.

(3464) Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, evidenziando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dalle seguenti proposte: 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.105, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.1, 7.1, 7.2 e 9.2. L'emendamento 3.116 sembra inoltre comportare maggiori oneri correlati ad una copertura palesemente inadeguata mentre la proposta 3.0.101 dispone una deroga non coperta ai vincoli posti dalla legge finanziaria a nuove assunzioni da parte delle regioni. Analogamente, appaiono non quantificati né coperti gli oneri recati dalla proposta 8.2 nonché quelli posti a carico degli enti territoriali e del Dipartimento per la protezione civile dai commi 2, 8, 9, 10 e 11 dell'emendamento 9.0.500. Ritiene inoltre necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.8 (in relazione alla definizione delle ulteriori iniziative ivi previste in materia di lotta agli incendi); 2.8, 2.100 e 2.101 (in relazione ai quali occorre verificare se il meccanismo richiamato nel disegno di legge sia idoneo a far fronte agli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti in materia di risanamento dei suoli, delle falde e dei cicli di depurazione); 2.104 (in ordine al quale occorre valutare se l'introduzione del requisito dell'accordo del Comune, non vanifichi il procedimento sostitutivo di certificazione delle situazioni debitorie di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 14 del 2005); 2.5 (che affida al commissario delegato gli interventi ivi indicati in materia di raccolta differenziata); 3.0.100 (dei cui effetti, posto che appare corredato di una copertura particolarmente significativa, occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata); 5.0.100 (che prevede la definizione di accordi di programma per la realizzazione di infrastrutture rinviando l'individuazione delle relative risorse). Riscontra altresì l'esigenza di verificare l'idoneità della proposta 7.100 a recepire le condizioni espresse dalla Commissione in ordine all'articolo 7 del testo, valutando se la norma possa essere interpretata e applicata come un tetto di spesa, risultando altrimenti necessaria una quantificazione debitamente verificata dell'onere e l'introduzione di una previsione di spesa corredata da un'apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, fa presente, inoltre, che appare incongruo porre una spesa di carattere permanente a carico di un'autorizzazione di spesa la cui entità è definita dalla tabella C della legge finanziaria. Segnala, poi, che l'emendamento 7.3 non appare idoneo a recepire le suddette condizioni rese dalla Commissione bilancio. Rileva infine che le proposte 2.102, 2.103, 3.103 e 3.117 concorrono al recepimento delle condizioni espresse dalla Commis-

sione sul testo e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario VENTUCCI, dando conto di una nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime l'avviso contrario del Governo sulle proposte analoghe o identiche ad altre sulle quali la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quelle segnalate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime altresì l'avviso contrario sulle proposte 1.8, 2.8, 2.100, 2.101, 3.0.100, 7.100 e 7.3, in quanto determinano effetti negativi per il bilancio dello Stato. In aggiunta, rispetto agli emendamenti segnalati dal relatore, sottopone all'attenzione della Sottocommissione anche le proposte 4.7 e 6.0.100, al fine di valutarne l'impatto sulla finanza pubblica. Formula, infine, avviso favorevole su tutte le restanti proposte.

In merito alle proposte 2.8, 2.100 e 2.101, interviene il senatore FERRARA (*FI*) per segnalare che sono condivisibili le finalità da esse perseguite e che occorre pertanto trovare un'adeguata e sollecita soluzione anche ai profili finanziari ad essi connessi.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di condividere le valutazioni del Governo, ad eccezione delle proposte 2.104, che ritiene suscettibile di determinare riflessi negativi per l'erario, 3.0.100, che presenta una copertura particolarmente rilevante e sul quale il parere non può che essere non ostativo, 5.0.100, in quanto l'individuazione delle risorse per la definizione di accordi di programma deve essere prevista da una fonte normativa primaria e non può essere differita alla fase di stipula dell'accordo di programma stesso, e 7.100, che ritiene opportuno condizionare, al fine di prevedere un tetto di spesa, un incremento della dotazione del fondo della Protezione civile coperto sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'agricoltura, in modo tale da superare i rilievi del relatore. In merito alle proposte da ultimo segnalate dal Governo, rileva l'opportunità di esprimere avviso contrario sull'emendamento 4.7, in quanto suscettibile di determinare effetti negativi per il bilancio dello Stato, introducendo, altresì, una clausola di invarianza degli oneri nella proposta 6.0.100.

Sulla scorta dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 7.100 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con i seguenti: "3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005 a valere del Fondo per la protezione civile.

4. Il Fondo per la protezione è corrispondentemente incrementato di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". La Commissione rileva inoltre che la proposta 7.100, riformulata come indicato, concorre con gli emendamenti 2.102 (identico al 2.103), 3.103 e 3.117 al recepimento delle condizioni già espresse in relazione al testo.

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulla proposta 6.0.100, condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'inserimento, al comma 2-bis, dopo la parola: "accerta", delle seguenti: ", senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica," parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.105, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.0.1, 7.1, 7.2, 9.2, 3.116, 3.0.101, 8.2, 9.0.500, 1.8, 2.8, 2.100, 2.101, 2.104, 2.5, 5.0.100, 7.3 e 4.7 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra lo schema di decreto in titolo. Rileva, in relazione alla convenzione di cui all'articolo 10 dello schema in esame da stipulare tra il Ministero della difesa e l'istituto di credito selezionato per la gestione dei mutui edilizi concessi dal Ministero ai propri dipendenti, che occorre chiarire se vi siano eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla convenzione stessa (ad esempio in termini di remunerazione del servizio svolto dalla banca) oltre alle spese di gestione delle istruttorie dei mutui, poste a carico dei mutuatari. Qualora tale circostanza venga confermata, occorre, altresì, chiarire le modalità di copertura dei suddetti oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario VENTUCCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti sui profili finanziari del provvedimento in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

e

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

RIUNITE

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risul-*

tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri).

- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
- PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
- CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
- CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
- MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).
- PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
- e della petizione n. 808 ad essi attinente.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 569, 570, 591 e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di espropriazione immobiliare (3439).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).

- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
- FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE**I. Discussione del disegno di legge:**

- Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja (3408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia. – Europa (ASEF), con sede in Singapore (3153).

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004 (3471) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469) (*Previe osservazioni della 1^a, della 5^a, della 8^a e della 13^a Commissione*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa (n. 508).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509).
 - Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo casa per i dipendenti del Ministero della difesa (n. 510).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie (3475) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).
- LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
- Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (3476) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio ed altri; Pisicchio; Rivolta*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la commercia-

lizzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (n. 492).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
(*Rinviati in commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*)

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
- COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
- ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
- GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
- BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
- Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
- FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
- TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).
- CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).

- TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
- BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti del Forum per l'intercultura della Caritas.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA.- Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).

- PASINATO.- Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri.- Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).
- Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l'accelerazione e la semplificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499).
- Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radio-televisione (n. 505).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato GRANDI ed altri. – Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale (2596) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
- CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell'attività delle società fornitrici di servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di

- sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491).
- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/79/CE del Consiglio, relativa all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (n. 489).
 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/86/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (n. 490).
 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (n. 493).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- DATO ed altri. – Interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi della Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, nonché nuove norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2778).
- ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).
- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).

- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
 - COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
 - BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
 - TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
 - MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).
 - EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).
 - BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).
 - D'IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza morale in ambito lavorativo (3253)
 - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (3255).
 - e della petizione n. 799 ad essi attinente.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/50/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (n. 495).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue

umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).

- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI.- Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
 - DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
 - ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
 - AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
 - ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
 - e delle petizioni nn. 902 e 1092 ad essi attinenti.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 8,30

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11).
- Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana (3369).
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia (2583) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burani Proccaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio, e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 13,30

- Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semi abbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.
 - Audizione del dottor Andrea Rossi, esperto in materia di tratta internazionale di minori, presso l'Unicef-Innocenti Research Centre.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 13

Elezione del Segretario.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 13,30 e 14

- Audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, Franco Pacifici e Stefano D'Arma.
 - Audizione dell'amministratore delegato di Impregilo, Alberto Lina.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 14,30

– Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Mercoledì 29 giugno 2005, ore 14

Audizione del professor Massimo Zucchetti, docente di «Protezione e impatto ambientale dei sistemi energetici» presso il Politecnico di Torino - II Facoltà di Ingegneria.
